

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

3 aprile 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA **XVIII LEGISLATURA**

A.S. 1766
FASCICOLO DI SEDUTA
EMENDAMENTI RELATORE, GOVERNO E SEGNALATI

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A»;

b) *Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.

2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.».

1.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1050 milioni di euro».

Conseguentemente:

- *all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dell'importo», aggiungere, le seguenti: «, rimodulato in modo proporzionale,»*

- *all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « rimodulati in modo proporzionale.»*

- all'articolo 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di 1.410 milioni di euro» con le seguenti: «di 2.210 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.200».

1.4

MARTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «ai 250 milioni di euro» con le parole: «a copertura delle esigenze straordinarie legate all'incremento del valore orario delle prestazioni lavorative».

1.5

IL RELATORE

Nella Tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, sostituire le parole: «articolo 1, c. 2» con le seguenti: «articolo 1, c. 3».

1.7

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di tutelare il benessere fisico e psicofisico ed il miglioramento della gestione dello stress e dello stress traumatico della popolazione, le regioni sostengono, attraverso le strutture del Sistema Sanitario Regionale, iniziative destinate al supporto psicologico della popolazione, con particolare attenzione ai minori, attraverso servizi di consulenza di personale specializzato. In relazione alle restrizioni ed alle condizioni di isolamento, nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione relative al contrasto alla diffusione del virus, le iniziative di cui al presente comma devono intendersi come servizi gestiti tramite l'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale. Le Regioni, nel caso in cui siano state già intraprese le iniziative di cui al presente comma, nonché nel caso in cui siano a conoscenza di iniziative similari sul territorio di natura privata, si impegnano a favorirne l'adeguata pubblicità tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di consulenza.

3-ter. È istituito un servizio telefonico nazionale di emergenza psicotologica durante il periodo di emergenza, fino a 30 giorni successivi al suo termine. La Presidenza del consiglio dei ministri con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dall'entra in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'affidamento della gestione del presente servizio. Per le finalità di cui al presente comma è destinato euro 1 milione a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.».

1.1000/2

GRANATO

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è infine consentito il reclutamento di specializzandi iscritti al primo, secondo terzo anno, che prestano servizio su base volontaria, limitatamente ad attività di sorveglianza attiva, screening e tamponi, e analisi di laboratorio, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a tre mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, entro e comunque non oltre il 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;».

1.1000/5

CASTELLONE

All'emendamento 1.1000, lettera b), apportate le seguenti modifiche:

a) *sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente:*

«Art. 2-bis. (ex art. 1 del D.L. 14). - (Misure straordinarie per l'assunzione di specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) - 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) *procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvi-*

sorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previa verifica che la relativa attività sia coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione, conferendo a mezzo di graduatoria per titoli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n.66;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d'emergenza, e comunque sino alla scadenza del contratto di lavoro, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti da almeno 3 anni agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) *sostituire il capoverso «Art. 2-ter» con il seguente:*

«Art. 2-ter. (ex art. 2 del dl 14) - (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale) - 1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 luglio 2020, vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,

possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n.66. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte svolti ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medica specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Gli incarichi di cui al presente comma devono essere conferiti nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

6. Al comma 11-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"».

1.1000/6

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «, degli psichiatri, degli psicologi»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo» con le seguenti: «previa iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del collocamento a riposo»;*

c) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, commi 547, 548, 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovunque dopo le parole "medici veterinari" sono inserite le seguenti: ", odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi" e all'articolo 1, comma 548-bis della citata legge n. 145 del 2018, dopo le parole "di formazione" la parola "medica" è soppressa e dopo le parole "del personale della dirigenza medica e veterinaria" è inserita la seguente "e sanitaria"».

1.1000/8

STABILE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), «Art. 2-bis», apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, lettera b) dopo le parole: «rete formativa», aggiungere le seguenti: «e di quelle non facenti parte della stessa»;*

2. *al comma 3 dopo le parole: «in medicina e chirurgia» aggiungere le seguenti: «e delle professioni sanitarie»,*

3. *al comma 3 dopo le parole: «della professione» eliminare la seguente: «medica».*

Conseguentemente all'articolo 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 2 sostituire il capoverso: «Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili», con i seguenti: «Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata di due anni, non rinnovabili, e sono conferiti attraverso procedure comparative, previa valutazione dei titoli e colloquio da parte del Direttore della UOC di destinazione dei vincitori. Le procedure di selezione sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni;*

2. *al comma 5 dopo le parole: «scuole di specializzazione» aggiungere le seguenti parole: «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista».*

1.1000/9

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 1.1000, lettera b), articolo «2-bis», comma 2, sopprimere le parole: «di diritto».

1.1000/10

ERRANI, FLORIDIA, PIRRO, MAIORINO

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato d'emergenza integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.1000/11

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000" alla lettera b), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 1 e di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'individuazione delle specializzazioni di cui al precedente periodo avviene sulla base dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN, come rideterminati ai sensi dell'articolo 2-*quater*.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge

29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2».

1.1000/15

TRENTACOSTE, RICCARDI, NOCERINO, LOREFICE, MOLLAME

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, dopo le parole: «nonchè agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza» inserire le seguenti: «nonchè al personale sanitario degli istituti penitenziari collocati in quiescenza».

1.1000/16

NASTRI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), all'articolo 2-bis dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, e condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al presente comma, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.»

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «personale sanitario», aggiungere il seguente periodo: «nonché disposizioni in materia di responsabilità dei datori di lavoro e degli operatori sanitaria e sociosanitari».

1.1000/21

PRESUTTO, MAIORINO, FLORIDIA, L'ABBATE

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «Art. 2-ter.», comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «mediante colloquio orale», con le seguenti: «per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.».

1.1000/22

FLORIDIA, MAIORINO

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «Art. 2-ter.», al comma 4, sopprimere la seguente parola: «infermieristiche».

1.1000/24

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 2-ter.», al comma 4, dopo le parole: «con modalità a distanza» inserire le seguenti: «attraverso la redazione di un elaborato di una tesi e una sua dissertazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 19 febbraio 2009.».

1.1000/27

DE POLI

All'emendamento 1.1000, lettera b), «Art. 2-ter.» (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale), inserire, infine, il seguente comma:

«5-bis: Limitatamente all'anno 2020, gli incarichi di tutti i ruoli, concorsi, selezioni, avvisi del Servizio sanitario nazionale possono essere conferiti al personale, nel rispetto della normativa vigente, mediante procedure selettive da svolgersi con modalità a distanza. I predetti incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2020 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dal

2021, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014».

1.1000/33

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, GARAVINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera «b)», dopo il capoverso: «articolo 2-septies» è inserito il seguente:

«Art. 2-octies.

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del *virus* COVID-19 è autorizzato per gli anni 2020 e 2021 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126».

1.1000/34

COLLINA, ASTORRE

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere alle strutture inserite nel piano di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), una specifica funzione per i maggiori costi connessi all'allestimento e alla gestione dell'emergenza COVID-19, in misura correlata al valore dell'attività resa nel 2019 e differenziata in ragione del ruolo nella rete assistenziale. A tale funzione non si applica il comma 1-bis dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. Le Regioni e le Province autonome possono altresì riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, anche in deroga alle tariffe nazionali vigenti, limitatamente al periodo emergenziale"».

1.1000/36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 1.1000, lettera c), all'art. 4-ter (ex art. 9 DL 14) «Assistenza a persone ed alunni con disabilità», al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In tutte le scuole di ogni ordine e grado le prestazioni possono essere rese anche con modalità a distanza, prevedendo una previa specifica riprogrammazione degli interventi in accordo con le istituzioni scolastiche e in coerenza con il piano educativo individualizzato di cui alla Legge 104/92».

1.1000/38

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), capoverso: «Art. 4-bis», al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È prevista inoltre la presenza del personale di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), della legge 25 giugno 2019, n. 60».

1.1000/40

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), capoverso: «Art. 4-ter (ex 9 DL 14 (Assistenza a persone e alunni con disabilità))», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo le regioni dettano altresì disposizioni per l'assunzione di personale sociosanitario con contratti a termine o con collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA, di durata semestrale, rinnovabile una sola volta; il periodo lavorativo svolto da detto personale costituisce requisito per l'eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato».

1.1000/44

TOTARO

All'emendamento 1.1000, lettera d), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ", compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19"».

1.1000/45

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19, nonché gli operatori delle case rifugio e dei centri antiviolenza».

1.1000/45-bis

ERRANI, ACCOTO

All'emendamento 1.1000, lettera e), capoverso «Art 5-bis», comma 1, dopo le parole: «n. 630», aggiungere le seguenti: «nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122,».

1.1000/46

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera "e)", capoverso "Art. 5-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

"Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee";

b) *alla lettera "i)", capoverso "Art. 14", dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

"2-bis. In deroga a quanto disposta dal precedente comma 2, a tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata""».

1.1000/47

L'ABBATE, VACCARO, ANASTASI, MANTOVANI, GIROTTO, LANZI, MATRISCIANO, GAUDIANO, CROATTI, PAVANELLI, RICCIARDI, AUDDINO, LEONE, MOLLAME

All'emendamento 1.1000, lettera e), capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle forme di cui all'articolo 15».

Consequentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le seguenti «5-bis»;*

b) *al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Qualora la documentazione di cui al presente comma riguardi prodotti i cui requisiti filtranti e di biocompatibilità siano attestate da Istituti ed enti pubblici di ricerca italiani o derivanti da un partenariato con i medesimi istituti, trascorsi i 3 giorni dall'invio della documentazione l'Istituto superiore di sanità si pronuncia solo in caso di non rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti, in caso di silenzio la produzione e la commercializzazione delle mascherine si intendono autorizzate».*

1.1000/48

PRESUTTO

All'emendamento 1.1000, lettera e), capoverso «Art. 5-bis», inserire, il seguente comma:

«3-bis. In coerenza con le linee guida dell'OMS, gli operatori sanitari che eseguono procedure in grado di generare aerosol sono tenuti ad utilizzare

dispositivi di protezione individuale (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020».

1.1000/51

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 5-sexsies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSN, al fine di potenziare gli interventi di integrazione sociosanitaria a seguito degli eventi di epidemia da SARS-COV-2, implementano o istituiscono, se non ancora istituito, il Servizio Sociale Professionale di cui agli articoli 1 e 7 della legge n. 25 I del 2000 favorendone l'interazione con il Servizio Sociale degli Enti Locali».

1.1000/53

PRESUTTO, PACIFICO, ORTIS

All'emendamento 1.1000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 5-sexies», inserire il seguente:

«Art. 5-septies.

(Ulteriori misure per l'ampliamento dell'ospitalità ospedaliera)

1. Tutte le strutture sanitarie di ricovero accreditate e/o autorizzate, presenti su tutto il territorio italiano sono tenute a comunicare, entro e non oltre sette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende ospedaliere pubbliche del territorio di appartenenza la disponibilità del proprio parco tecnologico-strumentale, nonché del numero dei posti letto, al fine di garantire la

collaborazione a fronteggiare l'emergenza determinata dai casi di contagio da Covid-19».

1.1000/54

BOLDRINI, COLLINA, BINI, MANCA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - (*Sorveglianza sanitaria*) - 1. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro, gli operatori sanitari e sociosanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti Covid-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, rientrano al lavoro; in caso contrario continua l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.

2. Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (Dpi), così come disciplinate dai regolamenti e dalle dirette ve comunitarie in materia"».

1.1000/57

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, GARAVINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera k) è inserita la seguente:

«*k-bis*) Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Responsabilità esercenti professioni sanitarie)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate dalla colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire, l'organizzazione delle risorse medesime, la necessità di rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la peculiare attività di professionisti fuori sede estranei all'organizzazione, la necessità di prendere in carico pazienti di altre strutture con percorsi di cura eterogenei nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 590 *sexies* del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 od abbiano trovato la propria causa anche nei provvedimenti ad essa connessi, ivi inclusi quelli relativi alla rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2".».

1.1000/58

BOLDRINI, COLLINA

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera k), inserire la seguente:

«k-bis) dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

1. Le condotte attive e omissive dei datori di lavoro, pubblici e privati, degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio sanitari impiegati nell'ambito o a causa della gestione dell'emergenza COVID-19, che abbiano cagionato danni agli stessi professionisti ed operatori, non determinano

responsabilità, né personale né solidale, di ordine penale, civile e amministrativo-contabile, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non pienamente conformi ai migliori standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile in regime ospedaliero, in regime ambulatoriale e domiciliare o in altro luogo comunque autorizzato, durante la fase emergenziale, alla prestazione di attività di cura e assistenza.

2. Gli eventi dannosi causati agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari dalle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficiente o inadeguata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, possono essere imputati a titolo di responsabilità civile soltanto alla struttura sanitaria o socio-sanitaria.

3. È limitata ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile dei titolari di organi di indirizzo o di gestione che, nel corso dell'emergenza sanitaria in atto, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche normative od amministrative, abbiano adottato ordinanze, direttive, circolari, raccomandazioni, pareri, atti o provvedimenti comunque denominati, la cui concreta attuazione, da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, degli esercenti le professioni sanitarie, degli enti preposti alla gestione dell'emergenza o di altri soggetti pubblici o privati tenuti a darvi esecuzione, abbia cagionato danni a terzi.

4. La valutazione della gravità della colpa, nelle ipotesi di cui al comma 3, è operata anche in considerazione della eccezionalità e novità dell'emergenza, dei vincoli di spesa previsti a legislazione vigente in materia di servizio sanitario nazionale e della difficoltà di reperire tempestivamente dispositivi medici e di protezione individuale sul mercato nazionale ed internazionale"».

1.1000/59

FLORIDIA, MAIORINO

All'emendamento 1.1000, lettera l), al capoverso «Art. 17-ter.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*i-bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexties e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le Università di riferimento e le Regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come accresciuto dalle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché al personale universitario, impegnato nella attività assistenziale, che presta servizio.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per le Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano e per le Aziende Ospedaliere Universitarie».

1.1000

IL GOVERNO

a) all'articolo 1, comma 3 le parole: «di cui all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5»;

b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. (ex articolo 1 del decreto-legge 14)

(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi; prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza; è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al

conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso; assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo; stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo, per non meno di novanta giorni durante lo stato d'emergenza e comunque sino alla scadenza del contratto di lavoro, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 lettera a) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità; collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere

conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-ter. (ex articolo 2 del decreto-legge 14)

(Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo an-

no di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-quater. (ex articolo 3 del decreto-legge 14)

*(Rideterminazione dei piani di fabbisogno
del personale delle aziende e degli enti del SSN)*

1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2-quinquies. (ex articolo 4 del decreto-legge 14)

*(Misure urgenti per il reclutamento dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assi-

stiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-sexies. (ex articolo 5 del decreto-legge 14)

(Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 2-septies. (ex articolo 6 del decreto-legge 14)

(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata dello stato emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

c) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-bis. (ex 8 decreto-legge 14)
(Unità speciali di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del *triage* telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

3. Il *triage* per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso; al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 4-ter. (ex 9 decreto-legge 14)
(Assistenza a persone e alunni con disabilità)

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a

distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 4 sostituire le parole: «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole: «dall'articolo 5-bis, comma 3»;*

2) *al comma 5, dopo le parole: «ai medici» inserire le seguenti: «, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19».*

e) dopo l'articolo 5 sono aggiunti seguenti:

«Art. 5-bis. (ex Art. 34 del decreto-legge n. 9)

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 5-ter. (ex articolo 10 decreto-legge 14).

(Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-quarter. (ex Art. 11 dl 14).

(Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici);

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 5-quinquies. (ex Art. 12 decreto-legge 14).

(Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)

1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5-sexties. (ex articolo 13 decreto-legge 14).

(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività

di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria,

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

f) *All'articolo 10, comma 1, le parole: «Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono soppresse, e le parole: «all'articolo 1 del predetto decreto-legge», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2-bis»;*

g) *All'articolo 12, comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;*

h) *All'articolo 13, comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;*

i) *l'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

«Art. 14. - (Sorveglianza sanitaria) (ex articolo 7 decreto-legge 14 coordinato con art. 14 del dl 18, che viene assorbito dal presente) - 1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 non si applica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».

j) *All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: «dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis».*

k) *All'articolo 16, comma 1 sostituire le parole «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis, comma 3».*

l) dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 17-bis. (ex Art. 14 decreto-legge 14).

(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere, g), h) e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate, nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 17-ter. (ex articolo 16 del decreto-legge 14)

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Art. 17-quater. (ex articolo 12 del decreto-legge 9)

(Proroga validità tessera sanitaria)

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi. (TS-CNS)».

m) *l'articolo 18, comma 1, è sostituito dal seguente comma:*

«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di disposto dal decreto direttoriale del 10

marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2020, n. 66. Ai relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia, e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente».

n) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14.

1-ter. Gli articoli 12, 23 e 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 12, 23 e 34 di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9».

1.0.2

CASTELLONE, FLORIDIA, PIRRO, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MORONESE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per personale emergenza sanitaria territoriale 118)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le Regioni e le Province autonome, durante

la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

a) garantiscono al personale impiegato nel sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;

b) si adoperano affinché il 50% dei volontari in servizio presso le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

c) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 30 novembre 2020;

d) riconoscere l'indennità di rischio biologico per il personale sanitario del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

e) corrispondere un gettone forfettario, in aggiunta agli emolumenti stipendiali, ai medici convenzionati che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118;

f) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

1.0.4 (testo 2)

MARCUCCI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, BOLDRINI, BINI, BITI, FERRARI, MANCA, PARRINI, ROSSOMANDO, PITTELLA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)

1. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in

cui l'evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.

2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l'emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 2."

Art. 2

2.1

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «determinato con durata non superiore a tre anni» con: «indeterminato».

Consequentemente al comma 2 dopo le parole: «è autorizzata la spesa» inserire: «iniziale a copertura delle reali esigenze».

2.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la gestione dell'epidemia presso le strutture residenziali)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'epidemia da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali per anziani, persone con disabilità, persone non autosufficienti e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, garantendo la sicurezza, il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei riguardi delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la tempestiva fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei casi sospetti di contagio da COVID-19 e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1 è tenuto ad uniformarsi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica e programmata degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di

protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile nell'ambito dell'emergenza da COVID-19».

Art. 3

3.1

CALANDRINI, CIRIANI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) alle strutture private accreditate potrà essere chiesto dalla Regione per mezzo della Azienda Sanitaria Locale di riferimento di interrompere la propria attività programmata per mettere a disposizione la loro organizzazione, personale sanitario, locali, sale operatorie, posti letto e tutto quello compreso nel proprio accreditamento contrattualizzato con la USL a favore di attività congiunte con le strutture pubbliche».

Conseguentemente:

- all'articolo 6, comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*b-bis*) in caso di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b-bis*) alle strutture private accreditate verrà riconosciuto, in corso dello stato di emergenza, il volume di *budget* riconosciuto nell'anno 2019 suddiviso in dodicesimi per la quota parte spettante e comunque fino al ripristino dell'attività programmata e contrattualizzata»;

- all'articolo 61, comma 2, alla lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché assistenza sanitaria di ricovero e cura».

3.4 (testo 2)

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, TAVERNA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico

scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca:

a) percorsi assistenziali di accesso alle strutture sanitarie, inclusi il pronto soccorso, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2;

b) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento, sia a domicilio sotto stretto monitoraggio socio-sanitario, sia in strutture comunitarie che garantiscano adeguata assistenza socio-sanitaria;

c) specifici percorsi assistenziali di accesso per i pazienti con patologie croniche, differenziati a seconda che siano o meno pazienti affetti da SARS COV2.

6-ter. Al fine di garantire, in relazione all'emergenza COVID-19, la continuità assistenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e agevolare il corretto inquadramento, diagnostico e terapeutico, della malattia e delle eventuali complicanze respiratorie e consentire la tempestiva diagnosi di polmonite o di insufficienza respiratoria, il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile e il Consiglio superiore di sanità, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo, uniforme sull'intero territorio nazionale, per la gestione terapeutica e il monitoraggio domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto da parte dei medici di medicina generale, di continuità assistenziale e del 118. Le linee d'indirizzo recano le indicazioni terapeutiche per la corretta gestione domiciliare del paziente affetto da SARS COV2, sia accertato sia sospetto, nonché per la selezione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero. Le linee d'indirizzo recano altresì le indicazioni necessarie per favorire la telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle strumentazioni adeguate, inclusa la dotazione di apparecchi per la misurazione della saturazione.

6-quater. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene destinato anche all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a costituire reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da certa o sospetta COVID-19, nonché dei soggetti fragili. Di tali apparecchiature e dispositivi vengono dotati le Aziende Sanitarie territoriali, i centri COVID19, le unità

speciali di continuità assistenziale, nonché dei medici convenzionati, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali.

6-quinquies. Le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) COVID- 19 erogabili dalle strutture pubbliche e private accreditate per l'ADI nell'ambito delle aziende sanitarie locali. L'ADI Covid è attivata direttamente dai servizi di dimissioni protette ospedalieri appositamente potenziati per favorire la dimissione dei pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi. I servizi ADI sotto la responsabilità clinica del medico di medicina generale attivano la presa in carico di quei pazienti che, eleggibili al domicilio, necessitano di una supervisione clinica e/o di prestazioni assistenziali domiciliari per lo più di natura infermieristica. Il monitoraggio remoto può essere effettuato anche attraverso un sistema di telemedicina.

6-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle strutture ospedaliere all'attivazione della attività di consulenza del medico palliativista per la gestione dei percorsi di fine vita in ambito COVID, avvalendosi, in assenza di unità operative ospedaliere di cure palliative, dei professionisti operanti nelle Reti territoriali, domiciliari e/o residenziali Hospice. Tale consulenza, attiva sulle 24h, 7 giorni su 7 può prevedere anche la collaborazione dello psicologo nell'attività di comunicazione delle cattive notizie e della gestione del lutto nei confronti dei famigliari.

6-septies. Agli adempimenti previsti dai commi da *6-bis* a *6-sexies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-octies. Al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurre il rischio di contagio, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche».

3.0.1

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI, NOCERINO, GRASSO, SBROLLINI, ROMANO, DRAGO, GIROTTO, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, le Regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 2, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4

4.1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano anche aree idonee per garantire la dialisi a pazienti affetti da SARS COV2 o a pazienti che siano posti in quarantena perché ritenuti sospetti da affezione SARS COV2, individuando strutture e trasporti in sicurezza per i pazienti e sanitari.

1-ter. Al fine di garantire i posti letto necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con il Dipartimento della Protezione civile, valutano prioritariamente soluzioni che consentano di utilizzare strutture ed edifici sanitari già esistenti e inutilizzati e che abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie.

1-quater. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nonché per tutelare le famiglie del personale sanitario, nell'ambito dell'attivazione delle aree di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano aree idonee per consentire al personale sanitario impegnato nell'emergenza di soggiornarvi, su base volontaria e alla fine del proprio turno di lavoro, senza tornare al proprio domicilio. Per la medesima finalità gli immobili di cui all'articolo 6, comma 7, del presente decreto, sono altresì destinati all'alloggio dei medici e di tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente negli ospedali e nei presidi dedicati al triage del COVID-19».

Art. 5

5.1 (testo 2)

FANTETTI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a quelle produttrici dei test immunocromatografici anche per coronavirus».

5.2

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici dipendenti e convenzionati, agli operatori sanitari e sociosanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti. Il personale medico, sanitario e sociosanitario dipendente o convenzionato o contrattualizzato con il SSN e regionale è sottoposto a tampone basato su identificazione RNA virale per identificazione super trasmettitori asintomatici tra detto personale».

Consequentemente, all'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario, socioassistenziale e socioeducativo per il quale continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia».

5.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite».

5.4

CONZATTI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA, TESTOR

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «agli operatori delle Residenze sanitarie assistenziali nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione in ambito sanitario».

5.6

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 5, dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.7

MOLES, PAGANO, BERUTTI, SICLARI, TESTOR

Al comma, 5 dopo le parole: «in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari», aggiungere le seguenti: «nonché agli operatori che svolgono servizi di sanificazione (in ambito sanitario)».

5.8

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, Marco PELLEGRINI, CORBETTA, MORONESE, ROMAGNOLI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, NOCERINO, BOTTO, ABATE, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, L'ABBATE, ORTIS, FEDE, GAUDIANO, MORRA, LANNUTTI, VANIN, PAVANELLI, EVANGELISTA, PIARULLI, LUPO, GUIDOLIN, DONNO, BOTTICI, ACCOTO, PRESUTTO, LOMUTI, CROATTI, ANGRISANI, MOLLAME, SANTANGELO, TAVERNA, GRANATO, NATURALE, VACCARO, MAIORINO, ROMANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire una tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, è autorizzata l'analisi e la rilevazione autonoma, da parte delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso i dispositivi medici per l'analisi e la rilevazione, anche rapida e ad impiego di termociclatori, della sindrome respiratoria acuta causata

dal Coronavirus. I dispositivi medici di cui al periodo precedente, sono individuati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dotazione dei dispositivi di cui ai commi precedenti è attivata in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 122. Al fine di assicurare la tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19, può essere autorizzata l'analisi e la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal coronavirus anche ai laboratori di ricerca universitari e ai laboratori di diagnostica privati autorizzati che siano in possesso dei requisiti individuati dall'Istituto Superiore di Sanità.

5-ter. Al fine di garantire la più tempestiva verifica diagnostica dei soggetti affetti da Covid-19 la rilevazione della presenza del Coronavirus è effettuata agli operatori sanitari impegnati nell'assistenza di pazienti COVID-19, al personale della Protezione civile e agli operatori esercenti funzioni di pubblica sicurezza che hanno avuto contatti con casi confermati della malattia diffusiva, con conseguente gestione del periodo di sorveglianza anche per i relativi familiari e stabilendo, ove necessario, la periodicità e la priorità di accesso a tale intervento in base al livello di rischio documentato.

5-quater. I dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale sono garantiti alle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale anche tenendo conto del fabbisogno dettato dalle necessità correnti delle medesime aziende sanitarie e ospedaliere presenti sul tutto territorio nazionale, avendo cura che sia garantita una adeguata formazione sul corretto utilizzo degli stessi. Le Regioni e le Province Autonome garantiscono, altresì, il *retraining* del personale sanitario e dei medici in formazione specialistica e specifica di medicina generale da impiegare nell'assistenza dei pazienti COVID-19 anche all'interno di strutture collettive di assistenza.

5-quinquies. In caso di grave carenza numerica dei presidi di protezione individuale, alle aziende sanitarie e ospedaliere, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili pubblicate, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni sulle forme di sanificazione delle mascherine protettive di tipo FFP2 e FFP3 idonee per il personale sanitario, nonché delle mascherine ad uso comune, al fine di consentire un necessario riuso delle stesse.

5-sexies. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale "marcati Ce", si applica l'imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata al 5 per cento. Restano salve le disposizioni già adottate per la produzione delle mascherine di cui all'articolo 15 del presente decreto.

5-septies. Agli oneri derivanti dal comma 5-sexies, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 6

6.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente ne] rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione».

6.4

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Oltre alla requisizione in uso o in proprietà di cui al precedente comma, anche al fine di stabilire un'equiparazione dei posti letto in rapporto alla popolazione tra Nord e Sud, è previsto l'utilizzo di tutti gli ospedali del Sud Italia, censiti e abbandonati. Il Dipartimento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni ove sono ubicate le strutture sanitarie abbandonate, ne dispone l'immediato ripristino al fine del loro utilizzo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'approvazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero fino al termine» con le seguenti: «ovvero oltre il termine».

6.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente «2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti «1.900 milioni».

6.8

DE BONIS

Al comma 7, dopo le parole: «strutture alberghiere», inserire le seguenti: «cliniche private»,.

Art. 7

7.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale per epidemia da Covid-19, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni in tema di auto-trasporto di merci in conto terzi:

a) articolo 11, comma 6-bis, primo periodo, e comma 6-*quinq*ues del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, e relative disposizioni attuative.».

Art. 12

12.0.1

BOLDRINI, COLLINA, BINI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la salute mentale individuale e collettiva)

1. Le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale per affrontare la tenuta della salute mentale individuale e collettiva per l'eccezionale situazione derivante dall'epidemia da SARS-COV-2 e per garantire alle professioni sanitarie, agli adolescenti, ai minori in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittima di maltrattamenti ed abusi minori, alle donne, alle coppie ed alle famiglie, le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006».

Art. 13

13.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».

13.2 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.»

13.0.1 (testo 2)

LOMUTI, FLORIDIA, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI, ROMANO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in merito al personale esercente le professioni sanitarie)

1. Per procedimenti giudiziali e stragiudiziali relativi ai fatti avvenuti nell'esercizio della professione sanitaria durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in deroga alle condizioni ivi previste, possono essere esercitate solo in caso di dolo l'esercente la professione sanitaria. Non si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 103, comma 5, del presente decreto, i termini dei procedimenti disciplinari avverso gli esercenti le professioni sanitarie pendenti presso le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. Sono Sospesi altresì per il medesimo periodo di cui al comma 2 tutti i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, presso le commissioni di albo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Per il medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, incluso quello relativo all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

Art. 14

14.1

PIRRO, FLORIDIA, CASTELLONE, ENDRIZZI, DE LUCIA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, SANTANGELO, MAIORINO, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai dipendenti delle imprese di cui al comma 1 sono effettuati, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i tamponi per le analisi della positività al Covid-19 qualora siano stati a contatto stretto con persone cui sia stata accertata la positività al Covid-19. Per i medesimi dipendenti è assicurata, per tutta la durata dell'orario di lavoro, la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale, secondo le medesime modalità previste per il personale sanitario.

2-bis. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, coloro che lavorano nel SSN, impegnati nell'emergenza COVID-19, sono esentati, per tutta la durata dell'emergenza, dall'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, nonché dai controlli delle forze dell'ordine, previo rilascio di un permesso personalizzato da esporre sul proprio auto veicolo o da tenere con sé. Il Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce con decreto, i criteri attuativi della presente disposizione.».

Art. 15

15.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.».

Art. 16

16.2 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, GARAVINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis Le disposizioni ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, non si applicano al personale sanitario per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dai Regolamenti e dalle Direttive europee»;

b) *dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 16-bis.

(Responsabilità esercenti professioni sanitarie)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate dalla colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire, l'organizzazione delle risorse medesime, la necessità di rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la peculiare attività di professionisti fuori sede estranei all'organizzazione, la necessità di prendere in carico pazienti di altre strutture con percorsi di cura eterogenei nonché il

carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 590-sexies del Codice Penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 od abbiano trovato la propria causa anche nei provvedimenti ad essa connessi, ivi inclusi quelli relativi alla rimodulazione del sistema di erogazione delle prestazioni ospedaliere, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 16-ter.

(Sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2000, n. 14 è sostituito con il seguente:

"Art. 7. - A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi e tampone negativo, possono rientrare al lavoro; altrimenti devono continuare l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata".

Art. 16-quater.

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2020 e 2021 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi del l'articolo 126».

Art. 17

17.1

COLLINA

Modificare il comma 1 come segue: «1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e sue eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 ed al Ministero della salute, Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, la possibilità di accedere a tutti i dati delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19.».

Modificare il comma 2 come segue: «2. I protocolli di studio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I protocolli di studio delle indagini cliniche su e con dispositivi medici per pazienti con COVID-19 sono preliminarmente valutati dalla Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della salute con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute", che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.».

Modificare il comma 3 come segue: «3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche di cui al comma 2 e delle indagini cliniche di cui al comma 2-bis per pazienti con COVID-19, esprime, anche sulla base delle valutazioni della CTS dell'AIFA e della Sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario istituito presso il Ministero della salute, il parere nazionale sull'intera documentazione delle sperimentazioni e indagini cliniche, inclusivo dell'approvazione dei modelli di consenso informato e di informativa ed assenso al trattamento dei dati personali. Il parere nazionale è pubblicato rispettivamente dall'AIFA o dal Ministero della salute mediante i loro siti istituzionali e trasmesso a tutti i centri partecipanti: i Comitati etici di questi ultimi si limitano a prenderne formalmente atto, in quanto sostitutivo a tutti gli effetti dei loro pareri.».

Modificare il comma 4 come segue: «4. Il Comitato etico di cui al comma 3 può acquisire anche direttamente dai promotori tutti i protocolli delle sperimentazioni cliniche e indagini cliniche di cui ai commi 2 e 2-bis per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali loro emendamenti».

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed al fine di semplificare e razionalizzare i tempi della valutazione e svolgimento degli studi clinici non interventistici, i protocolli degli stessi ed i pareri dei Comitati etici che li approvano sono trasmessi all'AIFA, che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale e la trasmissione al Comitato etico di cui al comma 3.

5-ter. Anche nel periodo dello stato di emergenza di cui al comma 1 restano regolati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante "Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica", gli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (cosiddetti usi compassionevoli). I pareri dei Comitati etici che approvano i singoli usi nominali, trasmessi digitalmente all'AIFA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, sono trasmessi a cura dell'AIFA al Comitato etico di cui al comma 3. L'AIFA ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale.

5-quater. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è affidata all'AIFA la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi clinici non interventistici e degli usi compassionevoli di cui ai commi 5-bis e 5-ter presso i promotori ed i centri sperimentali.».

17.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, nonché di altri soggetti operanti durante l'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di emergenza legato al contenimento dell'epidemia Covid-19, le attività esercitate e le prestazioni erogate, nell'ambito e ai fini del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le rispettive competenze da Stato, regioni, istituti e agenzie pubblici, dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dalle aziende o strutture organizzative di supporto ad esse istituite da discipline regionali,

dalle istituzioni sanitarie private, accreditate o comunque appositamente ammesse per fronteggiare l'emergenza, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie, dai direttori, dai funzionari e dei consulenti che in essi e per essi operano, stabilmente o a qualunque titolo ammessi ad operare nell'emergenza, sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali *standard* di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e dell'attività amministrativa di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall'emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.

2. Quanto previsto al comma 1 rileva:

a) ai fini della responsabilità penale, ivi compresa quella degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui la punibilità è limitata ai soli casi di in cui dovesse essere accertata:

- la condotta volontariamente finalizzate alla lesione;
- la macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica;

b) ai fini della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, comprese le previsioni di cui all'articolo 1218 c.c. e di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per le quali gli estremi di antigiuridicità delle condotte sia delle persone giuridiche, che dei direttori, dei funzionari, dei consulenti e degli esercenti le professioni sanitarie sono esclusi, tranne che nelle ipotesi di danno riconducibile a:

- condotta volontariamente finalizzata a provocare un danno, contrattuale od extracontrattuale;
- condotta caratterizzata dalla macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica;

c) ai fini della responsabilità contabile, per la quale gli estremi di antigiuridicità delle condotte di direttori, funzionari, consulenti ed esercenti le professioni sanitarie, sono esclusi tranne che nelle ipotesi di danno erariale dovuto a:

- a) condotta volontariamente finalizzate a provocare il danno;
- b) condotte caratterizzate dalla macroscopica, intenzionale e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica.».

17.0.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Prestazioni di integrazione salariale in favore delle imprese turistico-ricettive)

L'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con cause "Covid-19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

17.0.4

NUGNES, FATTORI, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1 .L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali o comunque ai fabbricati adibiti ad abitazione principale."».

Art. 19

19.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020».

Al comma 5, sostituire le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020» con le seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1».

19.5

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020» con le seguenti: «per una durata massima di quindici settimane e comunque sino alla conclusione del periodo emergenziale».

19.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020», con le seguenti: «sei mesi».

Consequentemente, agli articoli 20, 21 e 22, sostituire le parole: «nove settimane», con le seguenti: «sei mesi».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

19.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

19.8

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».

19.10

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva» *con le seguenti:* «fatto salvo unicamente quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14»;

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il trattamento di cui al comma 1 è concesso, su istanza del datore di lavoro, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.»;

c) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le autorizzazioni rilasciate da parte dell'Inps a seguito delle domande di concessione dei trattamenti di cui al comma 1 sono da considerarsi altresì come provvedimenti di autorizzazione al conguaglio dei contributi previdenziali dovuti da parte del datore di lavoro richiedente».

19.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 le parole:* «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» *sono soppresse, conseguentemente le parole:* «della comunicazione preventiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «la comunicazione preventiva, anche in via telematica»;

b) *al comma 5, secondo periodo, le parole:* «Il predetto trattamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».

19.15

FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1, alle fonda-

zioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è riconosciuta la facoltà di integrare, con oneri a proprio carico, il trattamento di cui al comma 1 sino a raggiungere il 90 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate».

19.23

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, STEGER

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

19.25 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020».

E all'articolo 83, dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 delle legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020».

19.1000/1

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'emendamento 19.1000, le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalla seguente:

«a) L'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19. - (*Ammortizzatore sociale unico*) - 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.

3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3, comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. I lavoratori assunti dal 13 marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.

6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

7. I datori di lavoro che alla data del 12 marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.

9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.

10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.

11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.

12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

13. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nonché gli articoli 20, 21 e 22 del presente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono abrogati.

14. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."».

19.1000/2

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, TESTOR

All'emendamento 19.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«1.a) all'articolo 3:

Al comma 3, dopo le parole: "le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. "inserire le seguenti: "Per le medesime finalità, su richiesta delle pubbliche amministrazioni, le strutture private, accreditate e non, e i soggetti che erogano servizi di assistenza domiciliare mettono a disposizione il personale delle professioni sanitarie, socio sanitarie e di assistenza".».

19.1000/3

MANCA, STEFANO, FERRARI

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello" sono soppresse, conseguentemente le parole "della comunicazione preven-

tiva" sono sostituite dalle seguenti "la comunicazione preventiva, anche in via telematica";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione preventiva non si applica ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

b) *alla lettera a), dopo il punto 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 5 le parole: "Il predetto trattamento" sono sostituite dalle seguenti "L'assegno ordinario di cui al presente articolo";

c) *Dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«m-bis) all'articolo 56, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti".».

19.1000/4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 19.1000, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello", e sostituire le parole: "della comunicazione preventiva", con le seguenti: "la comunicazione preventiva, anche in via telematica"»;

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1.1) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: "Il predetto trattamento", con le seguenti: "L'assegno ordinario di cui al presente articolo".»

19.1000/5

MANCA

All'emendamento 19.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a, sono apportate le seguenti modifiche:

- al numero 1), premettere il seguente:

«01) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al comma 3, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: 'e all'assegno ordinario di cui al presente articolo garantito dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 D.lgs. n. 148/2015 non si applicano i tetti aziendali previsti dai rispettivi Regolamenti.'";

- dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui al comma 1, art. 23 del D.L.N. 18 del 17 marzo 2020."»;

- dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ulteriori domande sono prese in considerazione da parte dell'INPS nei limiti delle ordinarie fonti di finanziamento di ciascun Fondo di solidarietà di cui all'art. 26 e ss. del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel rispetto di criteri, modalità e termini di cui al presente articolo"»;

b) dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis. All'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: "alla data di efficacia della cessione dei crediti." con "alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente."

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti: "senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo".

3 al comma 6, sostituire le parole: "cessioni di crediti" con le seguenti: "cessioni intermedie di crediti" e alla fine del periodo, dopo le parole

"stesso soggetto" aggiungere il seguente: ", ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212"».

e) alla lettera dd), sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. I termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare espressamente.

7-ter. Per i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 126-decies, comma 3, lettera f) del dlgs 1 settembre 1993 e per le loro dipendenze rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID-19 per uno o più giorni nel periodo che va dal 22 febbraio al 30 aprile 2020, i termini legali o convenzionali scadenti nel periodo di chiusura sono prorogati di 15 giorni, che decorrono dalla data di riapertura al pubblico.

7-quater. I termini entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza di cui al Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, nonché quelli per proporre l'eventuale ricorso, sono sospesi sino al 22 marzo 2020 o alla data ufficiale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, se posteriore."

d) alla lettera rr), capoverso «Art. 125-ter», al comma 1, sostituire le parole: «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera» con le seguenti: «Gli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, operano».

19.1000/7

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

All'emendamento 19.1000, lettera a) dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "I Fondi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148" con le seguenti: "I

Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148"».

19.1000/8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

All'emendamento 19.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1.1) al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione"».

19.1000/9

TARICCO, BITI, BINI

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «17 marzo 2020» aggiungere le seguenti: «nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati»;*

2) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «17 marzo 2020» inserire il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al presente articolo sono altresì estese agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contratto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;*

3) *alla lettera n), capoverso «Art. 61», al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

«s-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura»;

4) *alla lettera bb), numero 2), dopo il comma 4-septies aggiungere i seguenti:*

«4-octies. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed

assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni, purché regolarizzati entro il corrente anno.

4-*nonies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e per sostenere l'aumento della sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati da imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192.»;

5) *alla lettera qq), capoverso «Art. 121-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo lii del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e lii del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713».

19.1000/10

GUIDOLIN, MATRISCIANO, FLORIDIA, ORTIS

All'emendamento 19.1000, lettera a), numero 4), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015».

19.1000/14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

All'emendamento 19.1000, alla lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali"».

19.1000/16

PACIFICO

All'emendamento 19.1000, alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: "Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario anche per effetto della mancata iscrizione ai fondi di solidarietà bilaterale ovvero del difetto di regolarità contributiva agli stessi, in costanza di rapporto di lavoro purché decorrente anteriormente alla data dell'8 marzo 2020, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previa comunicazione alla organizzazione sindacale cui è iscritto il datore di lavoro ovvero alla quale conferisce mandato, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;

b) sopprimere l'ultimo periodo».

19.1000/19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, MODENA

All'emendamento 19.1000, alla lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4.1) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le risorse di cui al comma 5, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse"».

19.1000/20

ERRANI, FLORIDIA, MAIORINO, PIRRO

All'emendamento 19.1000, lettera e), capoverso articolo 26, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».

19.1000/24

Assuntela MESSINA, MANCA

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modifiche:

- dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 36, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale"»;

- alla lettera ff), Art. 87, apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si applicano anche agli enti vigilati e delle amministrazioni presenti nell'Elenco Istat 2020, ex art. 1 comma 3, Legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 4 dopo la parola: "costituzionale," inserire le seguenti: "gli enti vigilati,"».

19.1000/25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis) dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

19.1000/28

PARENTE, CONZATTI, FARAONE, NENCINI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 36, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in deroga all'articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire in via telematica, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio, la copia per immagine della delega sottoscritta, o autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente alla copia del documento di identità, fermo restando che la immediata regolarizzazione della documentazione, ai sensi della normativa vigente, deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale"».

19.1000/29

DAMIANI, MALLEGNI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 27:

1) Al comma 1, dopo le parole: "alla medesima data," inserire le seguenti: "ivi ricompresi gli amministratori delle società di capitali di cui all'articolo 50, comma I lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917,"»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

19.1000/30

Giuseppe PISANI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 27, dopo le parole: "della legge 8 agosto 1995, n. 335," sono aggiunte le seguenti: "nonchè ai soggetti, anche non titolari di partita iva, esercenti attività ricettiva a conduzione familiare - bed and breakfast che abbiano dovuto sospendere tale attività in conseguenza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020,"».

19.1000/32

DE BERTOLDI, CALANDRINI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

*(Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per
il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale «emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurative possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

19.1000/33

GUIDOLIN, MATRISCIANO, FLORIDIA

All'emendamento 19.1000, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) *sostituire la rubrica con la seguente:* Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».

19.1000/34

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera f), inserire la seguente: f-bis) all'articolo 44, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì corrisposta alla primaria condizione che i soggetti beneficiari siano iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

19.1000/35

GUIDOLIN, MATRISCIANO, FLORIDIA

All'emendamento 19.1000, sostituire la lettera g), con la seguente: g) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domici-

liati alla medesima data è riconosciuta, un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

19.1000/42

PICCHETTO FRATIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 44-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

(Indennità produttori floro vivaisti)

1. In favore dei produttori florovivaisti, gravemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica dal COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore florovivaistico» volto a garantire il riconoscimento alle imprese e ai soggetti operanti nel settore di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.1000/45

ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) all'articolo 46 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per 60 giorni è sospeso il termine per procedere all'impugnazione del licenziamento con atto scritto, anche extragiudiziale, di cui all'articolo 6, comma 1, della 15 luglio 1966, n. 604".

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo";

b) *alla lettera dd) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1 premettere il seguente:* «01 al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compreso il decorso del termine di cui al comma 1, dell'articolo 10 del Regio Decreto 6 marzo 1942, n. 267."»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le domande di cui all'articolo 93 del Regio Decreto 6 marzo 1942, n. 267 da proporre in procedure concorsuali per le quali risulta fissata l'udienza per l'esame dello stato passivo fino a tutto il 15 maggio 2020 possono essere proposte fino alla data del 15 maggio 2020, conseguentemente l'udienza per l'esame è rinviata di almeno trenta giorni.»:

c) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 7, sostituire la lettera f) con la seguente: "la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice comunica ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei

soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".».

d) *dopo il numero 4 inserire il seguente:*

«4-bis) al comma 7, sostituire la lettera h) con la seguente: "h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Tale disposizione non si applica ai giudizi di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura penale, nonché a quelli di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68 della legge 28 giugno 2012, n.92;"».

19.1000/49

BOTTO

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 49, comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: »e del settore florovivaistico».

19.1000/51

DE BONIS

All'emendamento 19.1000, alla lettera i), «articolo 49-bis (ex art. 25 DL 9/2020)» , al comma 1, le parole: «nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassetto dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

19.1000/58

URSO, CALANDRINI

All'emendamento 19.1000, alla lettera i), capoverso «Art. 49-bis», inserire in fine il seguente comma:

«Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti, ai sensi del comma 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché le risorse dovute siano destinate alle iniziative di sostegno alla liquidità delle microimprese realizzate dalle Camere di commercio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19».

19.1000/59

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera i), alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» e dopo il capoverso «Art. 49-bis.» aggiungere il seguente:

«Art.49-ter.

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, lo Stato, al fine di favorire la liquidità di famiglie ed imprese garantisce il sistema bancario come prestatore di ultima istanza in caso di sofferenza bancaria.».

19.1000/66

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«*m-bis*) all'articolo 56, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle imprese di vendita e assistenza autovetture, veicoli commerciali, industriali e autobus, operanti in Italia sulla base di un mandato delle case automobilistiche, che abbiano un patrimonio netto risultante nell'ultimo bilancio approvato inferiore ai 100 milioni di euro.«:

b) *dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«*o-bis*) all'articolo 62, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le sospensioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì alle imprese di vendita e assistenza autovetture, veicoli commerciali, industriali e autobus, operanti in Italia sulla base di un mandato delle case automobilistiche, che abbiano un patrimonio netto risultante nell'ultimo bilancio approvato inferiore ai 100 milioni di euro.",

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»".

19.1000/67

PRESUTTO

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) all'articolo 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "dagli intermediari" con le seguenti: "dai soggetti .finanziatori";

b) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: "gli intermediari" con le seguenti: "i soggetti finanziari";

c) al comma 9, sostituire le parole: "della banca" con le seguenti: "del soggetto finanziatore".».

19.1000/68

STEFANO

All'emendamento 19.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:

"Art. 56-bis.

(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del presente decreto si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte all'articolo 56, comma 2, del presente decreto che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del presente decreto trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive".».

dopo la lettera P), inserire la seguente:

«p-bis) L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali nonché esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi di mar-

zo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo 65 ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

2-ter I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo 65 non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

3. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30% rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

4. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 3 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 3 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 3 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione.

Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

5. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

6. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126"».

19.1000/69

PICCHETTO FRATIN

All'emendamento 19.1000, dopo il comma 1, lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:

"Art. 56-bis.

(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del presente decreto si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte all'articolo 56, comma 2, del presente decreto che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del presente decreto trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del rispar-

mio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive"».

19.1000/70

PACIFICO

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

"Art. 56-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le persone fisiche)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, in relazione ai ritardati o mancati pagamenti sono sospese le segnalazioni alla Centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia e al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi istituito ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 presso la Banca d'Italia, nonché quelle alla Centrale Rischi Finanziari S.p.A. e le iscrizioni presso il Registro informatico dei protesti di cui alla Legge del 18 agosto 2000, n. 235."».

19.1000/71

PRESUTTO

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

"Art. 56-bis.

(Misure in favore dei beneficiari dei mutui agevolati)

1. Le imprese, come definite al comma 5 dell'articolo 56, beneficiarie di mutui agevolati a lungo termine concessi dall'Amministrazione dello Stato e da soggetti gestori che operano in regime di convenzione con la stessa Amministrazione, le cui attività imprenditoriali risultano danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 30

settembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento."».

19.1000/73

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso: «Art. 61», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e 24» con le seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter» e sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «31 maggio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili di parti importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;*

c) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente, all'art. 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

19.1000/75

FENU, SANTILLO, LEONE, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI, ORTIS

All'emendamento 19.1000, lettera n), capoverso: «Art. 61» apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera n), dopo la parola: «marittime» inserire le seguenti: «, portuali e servizi complementari,»;*

b) *al comma 2, lettera o), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché la movimentazione merci e i servizi ausiliari accessori»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione dei versamenti di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle attività economiche elencate al medesimo comma 2, lettere da a) a q), gestite dagli Enti locali.»;

d) *al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» con le seguenti: «ai sensi dei commi da 2, 3 e 3-bis»;*

e) *dopo il comma 5 aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1175. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto.».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, nonché del Dure».

19.1000/78

RONZULLI, DAMIANI

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso: «Art. 61», comma 2, dopo la lettera: «r-bis)», aggiungere la seguente:

«r-ter) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

19.1000/79

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso: «Art. 61», al comma 2, dopo la lettera: «r-bis)», inserire la seguente:

«r-ter) le imprese edili».

19.1000/81

MANCA

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso «Art. 61», comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) soggetti che gestiscono attività di produzione cinematografica e audiovisiva, distribuzione cinematografica, postproduzione cinematografica e audiovisiva.».

Conseguentemente, alla lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali disposizioni si applicano a tutte le imprese di cui al precedente art. 61 comma 2, come modificato, senza limite di ricavi o compensi."».

19.1000/82

BATTISTONI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

All'emendamento 19.1000, lettera n) al comma 2,) dopo la lettera s) inserire la seguente lettera:

«t) le imprese agricole».

19.1000/83

DE BERTOLDI, CALANDRINI

All'emendamento 19.1000, alla lettera n) al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«t) soggetti che gestiscono attività di allevamenti cinofile».

19.1000/84

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso «Art. 61», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.».

19.1000/86

DE POLI

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), capoverso «Art. 61», al comma 4 sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».

19.1000/89

DE BONIS

All'emendamento 19.1000, alla lettera n), dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori al versamento dei cosiddetti «avvisi bonari»)

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 settembre 2020 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'arti-

colo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

19.1000/90

LANIECE, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato«

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell'allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante «Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all'allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di

un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo c.d. «Ercole», che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al decreto del d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante «Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone» e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili» e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante «Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico» sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.

5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del d.P.R. 753 del 11 luglio 1980 «Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto» sono prorogate di un anno.

6. Per tutti gli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato installati in edifici esistenti, i termini delle verifiche stabilite dall'arti-

colo 15, comma 4 del D.P.R. 162/99 previste nel periodo compreso tra il 1 ° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogati di sessanta giorni».

19.1000/91

TESTOR, CONZATTI, DE BERTOLDI, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera o), aliena sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» e dopo il capoverso «Art.61-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 61-ter.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell'allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante «Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all'allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8

maggio 2016, n. 144, recante "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo c.d. "Ercole", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone" e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai - servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili" e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante "Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico" sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.

5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del d.P.R. 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto" sono prorogate di un anno».

19.1000/96

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis). Articolo 62, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Fermo restando le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'anno 2020 il conguaglio è effettuato nel mese successivo, alla data di presentazione dell'apposita dichiarazione"».

19.1000/100

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera p-bis) sostituire l'articolo 63 con il seguente: «Art. 63. - (Premio ai lavoratori dipendenti) - 1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutto il personale sanitario che possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non concorre alla formazione del reddito, pari al doppio della retribuzione mensile da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto periodo.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 4.000 milioni di euro per il 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 4.

4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 4.000 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura

del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

19.1000/102

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, lettera «p-bis)», dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazione per servizi ricettivi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 e per gli acquisti di prodotti italiani acquistati nel territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, primo periodo, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Ai fini della detrazione per l'acquisto di prodotti italiani, la fattura o il documento commerciale rilasciato dal venditore deve attestare l'identità dei soggetti che

hanno acquistato il prodotto, l'importo pagato e la località italiana in cui è stato costruito.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

19.1000/107

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 19.1000, dopo il comma 1, lettera p), inserire la seguente:

«*p-bis*). L'articolo 65 è sostituito dal seguente: "Art. 65. - (*Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali nonché esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo 65 ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

2-ter. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo 65 non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori

e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

3. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

4. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 3 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 3 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 3 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

5. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

6. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126"».

19.1000/121

ANASTASI

All'emendamento 19.1000, lettera s), capoverso «Art. 72-bis», aggiungere, infine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di fronteggiare i disagi per i clienti finali dei settori dell'energia e per gli utenti del servizio idrico e integrato derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è concesso un contributo, fino all'importo massimo di 400 euro, per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, delle fatture relative al servizio idrico integrato, delle fatture o degli avvisi di pagamento relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, emesse o da emettere, in favore degli utenti in stato di comprovato disagio economico in conseguenza delle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative di cui al presente comma, anche al fine di individuare le condizioni di comprovato disagio economico, e le modalità per beneficiare del relativo contributo.

2-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture scadute nel periodo di tempo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al precedente comma. Il gestore del servizio idrico integrato o il distributore di energia elettrica o gas riattivano tempestivamente la fornitura sospesa. Le modalità attuative di cui al presente comma sono stabilite con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento di cui al comma 2-ter, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,

n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma z-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.1000/123

ANASTASI, FLORIDIA, L'ABBATE, ORTIS

All'emendamento 19.1000, lettera s), capoverso «Art. 72-bis», aggiungere, in fine, i seguenti comma:

«2-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dall'evoluzione della situazione epidemiologica in corso e di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ovvero fino al termine al quale venga ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza, per tutte le utenze di erogazione del servizio idrico integrato il soggetto gestore sospende le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura idrica già avviate o in fase di attivazione e provvede ad informare immediatamente le utenze interessate. È facoltà dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente prevedere, con proprio provvedimento, ad ampliare la platea di categorie di utenti di cui al presente comma. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto gestore adotta tutte le misure necessarie al ripristino entro 24 ore della regolare alimentazione delle utenze per le quali sia stato predisposto il distacco o la limitazione della fornitura.

Per tutte le utenze ad uso domestico, incluse quelle dedicate a riscaldamento e ricarica veicoli elettrici, utenze per pubblica illuminazione in bassa tensione e per le utenze di gas per uso domestico, incluso condominiale e per uso diverso con consumo non superiore a 200.000 Smc/ anno, sul territorio nazionale, il distributore provvede per tutta la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, a sospendere le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture di energia elettrica e gas già avviate o in fase di attivazione e provvede ad informare immediatamente le utenze interessate. È facoltà dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente prevedere, con proprio provvedimento, ad ampliare la platea di categorie di utenti di cui al presente comma. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina le modalità necessarie a garantire che venditore e distributore cooperano al fine di provvedere al ripristino entro 24 ore della regolare alimentazione delle utenze per le quali sia stato predisposto il distacco o la limitazione della fornitura.»

19.1000/124

DAMIANI

All'emendamento 19.1000, alla lettera s) dopo il capoverso «Art. 72-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 72-quater.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi lavora all'interno del condominio, è fatto obbligo all'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici. Ai partecipanti al condomino è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, una detrazione fiscale in dieci anni, nella misura del 90 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun condominio o comprensorio di condomini per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2. L'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l'amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all'interno del condominio e all'obbligo di quarantena. In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.

3. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: "È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio", sempre al comma 7 sostituire "far transitare" con "riscuotere e pagare" e "su uno specifico conto corrente" con "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

4. Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

5. Fino a cessata emergenza da COVID-19 se tutti i partecipanti al condominio sono dotati di PEC (posta elettronica certificata) ed hanno una connessione Internet idonea a supportare lo svolgimento dell'intera assemblea, la stessa, in deroga agli articoli 1136 e 66 delle disposizioni d'attuazione al codice civile, potrà essere convocata esclusivamente dall'amministratore in unica convocazione, con i quorum costitutivo e deliberativi previsti dall'articolo 1136, commi 1,2,6, del codice civile, e potrà essere tenuta, in ottemperanza dei commi 1 e 3 dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione al codice civile, rispettando le seguenti modalità: *a)* la convocazione deve pervenire tramite PEC; *b)* ciascun condomino deve dichiarare tramite PEC all'amministratore almeno tre giorni prima della data dell'assemblea di essere in possesso degli strumenti digitali idonei a partecipare all'assemblea on-line per tutta la durata della stessa; *c)* in deroga all'articolo 67 delle disposizioni d'attuazione al codice civile, non è consentito al condomino essere rappresentato per delega; *d)* a scrivere il processo verbale e a disciplinare le modalità di intervento è l'amministratore, che ne dà lettura prima della chiusura; *e)* se un condomino decide di disconnettersi è tenuto a farlo mettere a verbale e ad inviare immediatamente all'amministratore una PEC in cui comunica che si è disconnesso, diversamente lo si considera presente ed astenuto dalle votazioni fino al termine dell'assemblea; *f)* l'assemblea è validamente costituita se sono regolarmente collegati almeno la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i due terzi del valore millesimale. I *quorum* deliberativi da

adottare sono quelli dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 1136 del codice civile, salvo quelli previsti da leggi speciali; g) entro 48 ore dalla chiusura dell'assemblea l'amministratore è tenuto ad inviare tramite PEC il verbale a tutti i condomini. L'impugnazione delle delibere assembleari è consentita a norma dell'art. 1137 del codice civile. Il registro di cui all'ultimo comma del 1136 del codice civile può tenersi anche in modalità informatizzate.

6. In assenza di strumenti digitali idonei a garantire l'effettiva partecipazione di ogni avente diritto e a consentire un regolare svolgimento per la durata di tutta l'assemblea condominiale on-line, al fine di evitare successive impugnazioni della delibera assembleare da parte di chi non è adeguatamente informatizzato per potervi partecipare, in deroga al comma 1 O dell'articolo 1130, del codice civile, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019 è posticipato a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

7. Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l'amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell'accettazione del mandato e dall'articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell'edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell'attività condominiale, continuando a disciplinare l'uso delle cose comuni. Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali ulteriori impegni di spesa straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere rimosse a norma dell'art. 63 della disposizione di attuazione al codice civile. Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.

8. Nel caso all'interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio da COVID-19, anche nel rispetto del T.U. 81/08 e s.m.i., l'attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza. Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a disciplinare le modalità di regolamentazione della sospensione del rapporto di lavoro subordinato delle categorie succitate».

19.1000/131

CALANDRINI, FAZZOLARI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) Per il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, sono sospesi i termini di pagamento degli affitti degli immobili di edilizia residenziale pubblica.»

19.1000/136

GASPARRI

All'emendamento 19.1000, Alla lettera u), sostituire il numero 2) con i seguenti:

«2) al comma 1 dopo le parole: "Forze armate" inserire le seguenti: "compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e alle unità di personale incrementate dal decreto legge 02 marzo 2020, n. 9" e sostituire le parole: "euro 59.938.776,00" e "34.380.936", rispettivamente, con le seguenti: "euro 78.843.833,01" e "euro 52.285.993,01".

2-bis) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

Consequentemente, al numero 4), sostituire le parole: «110.044.367»: con le seguenti: «135.251.110»

Consequentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari euro 25.206. 742,8 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2.3 dicembre 2014, n. 190.

19.1000/137

COLLINA

All'emendamento 19.1000, alla lettera u) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 3, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° aprile al 31 dicembre 2020. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 883.294 per l'anno 2020.

3-ter. Per le assunzioni di cui al comma 3-bis, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della Difesa, si avvale, ai fini della relativa selezione, delle domande in eccedenza rispetto alle esigenze assunzionali del Ministero della Difesa, presentate nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7, previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai vice direttori sanitari assunti ai sensi del comma 3-bis costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a euro 883.294 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"»;

b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

*"6-bis. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si*

articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto."».

19.1000/138

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI, ORTIS

All'emendamento 19.1000, alla lettera u) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, nonché per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.275.000 per l'anno 2020."».

b) al comma 8, sostituire, ovunque ricorrono, le parole «euro 105.368.367» con le seguenti: «euro 118. 643.367».»

Consequentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «, nonché del personale dei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria».

19.1000/140

GARRUTI, LOMUTI, ORTIS

All'emendamento 19.1000, lettera v), articolo 74, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:».

Consequentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento adottato entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previsto dai seguenti periodi della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

19.1000/141

MATRISCIANO, FLORIDIA, MAIORINO, ORTIS

All'emendamento 19.1000, lettera v), sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «aggiungere i seguenti»

Consequentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, anche a seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previ-

sto dai seguenti periodi della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

19.1000/142

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 19.1000, lettera v), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere infine il seguente:

«7-ter. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire il rispetto e l'ordine della sicurezza negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna, nell'ambito dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dell'art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via straordinaria, la durata, ciascuno, di nove mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici.».

Conseguentemente modificare l'alea della lettera v).

19.1000/146

SACCONI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, alla lettera z), aliena sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» e dopo il capoverso «Art.74-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 74-ter.

1. Visto lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 che ha accelerato in modo esponenziale l'utilizzo dello *Smart-Working* e dell'*e-learning*, mettendo in notevole difficoltà moltissime persone e tenuto conto dell'arretratezza digitale e della non disponibilità da parte delle stesse di idonei strumenti informatici, per l'anno 2020 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono estese, nei limiti di spesa previsti dalle norme vigenti all'acquisto anche di Pc, Tablet e Stampanti quali strumenti indispensabili per il lavoro da svolgere da casa».

19.1000/147

GARRUTI

All'emendamento 19.1000, al comma 1, lettera aa), dopo le parole: «a) al comma i:» è inserito il seguente:

«0.1) dopo le parole: "servizi in rete" inserire le seguenti ", ivi inclusi i servizi di telemedicina,"».

19.1000/149

VITALI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

«aa-bis) dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

"Art.77-bis.

1. Al fine di garantire un adeguato programma di sanificazione di tutti gli ambienti e relative pertinenze afferenti alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, attraverso pulizia specialistica di fondo e disinfezione, il termine del 30 giugno 2020 di cui al comma dell'articolo 1, comma 497 della legge 27

dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31/12/2020. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. e) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso e considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di euro 107.800.000 per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 67.800.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009"».

19.1000/154

DE BONIS

All'emendamento 19.1000, alla lettera bb), articolo 78: «(ex art. 33 DL 912020) al n. 2)», apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate su tutto il territorio nazionale, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. La disposizione di cui al precedente periodo è estesa anche alle imprese agricole con procedure esecutive in corso.»;

b) al comma 4-ter, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

19.1000/162

PITTELLA, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:

«bb-bis) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, fino alla data del 31 dicembre 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.

2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio"».

19.1000/163

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd) apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1 premettere i seguenti:

«01) sostituire il comma 1 con il seguente: "Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali, ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al Regio Decreto 6 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla legge 27 gennaio 2012

n. 3 pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 5 aprile 2020 sono altresì sospesi i processi penali pendenti in qualsiasi stato e grado";

01-bis) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

"a) dopo le parole civili e penali aggiungere le seguenti: 'ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3.';

b) al secondo periodo dopo le parole Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali civili e penali' aggiungere le seguenti nonché i termini per l'esercizio della querela di cui all'articolo 124 e della richiesta di procedimento di cui all'articolo 128 del codice penale."»;

b) dopo il numero 2 inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

"a) sostituire il numero 2) con il seguente: '2) procedimenti in cui è applicata la misura della custodia in carcere, anche in istituto a custodia attenuata per detenute madri o in luogo di cura, nonché procedimenti in cui vi è applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive';

b) sostituire il numero 3) con il seguente: '3) procedimenti nei quali sono disposte misure di prevenzione personali.'";

2-ter) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, o di modifica degli stessi, o da provvedimenti del Tribunale o della Corte d'Appello per i minorenni. Il genitore deve compilare autocertificazione dichiarando di non essere un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o che il luogo dove intende condurre i figli minorenni non espone gli stessi ad un pericolo per la loro stessa incolumità evitando di esporre il minore al rischio di contagio, adottando tutte le misure necessarie previste dalla normativa emanata a seguito della dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020"»;

c) al numero 3, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020»;

d) dopo il numero 4 inserire il seguente:

«4-bis) sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti, nonché la decorrenza dei termini entro i quali una determinata azione, comunicazione e notifica, giudiziaria o stragiudiziale, vada promossa o compiuta»;

e) al numero 6), sostituire il capoverso 12-ter con il seguente:

«12-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quater; non si applica l'art. 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.»;

f) dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis) dopo il comma 15 inserire il seguente: "15-bis. Non sono sospese le procedure di pagamento dei compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché quelli spettanti agli interpreti, traduttori e consulenti tecnici. Al fine di rendere più veloce l'espletamento di tali pratiche i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari per garantirne l'assolvimento disponendo, nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti."»;

g) dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) dopo il comma 20 inserire il seguente: 20-bis. Nei procedimenti di mediazione la cui domanda è stata depositata entro il 9 marzo 2020 e nei procedimenti la cui domanda è stata depositata successivamente, ferma restando la sospensione di cui al comma precedente e fino alla data del 30 giugno 2020, qualora le parti ne facciano richiesta e il mediatore non sia impossibilitato in ragione del rispetto delle misure di contenimento, il procedimento può svolgersi in forma esclusivamente telematica. Si applica, in quanto compatibile, la previsione di cui al comma 7, lettera f), secondo periodo».

19.1000/164

UNTERBERGER, STEGER

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "di matrimonio o di affinità", inserire le seguenti: "prime udienze in cause di separazione e tutte le cause riguardanti la tutela dei diritti di minori"».

19.1000/165

UNTERBERGER, STEGER

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), numero 1), sostituire le parole: «nei soli casi in cui via sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali», con le seguenti: «prime udienze in cause di separazione e tutte le cause riguardanti la tutela dei diritti di minori».

19.1000/166

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 19.1000, lettera dd), al numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «nonché dopo le parole: "procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile", inserire le seguenti: ", procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150"».

19.1000/168

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) al comma 7, apportare le seguenti modifiche: alla lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: "che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti", e dopo le parole "udienze civili", inserire le seguenti: ", anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione," e alla lettera h), sopprimere le parole "che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti"».

19.1000/169

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), numero 6), capoverso articolo 12-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti» e dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «I testimoni possono partecipare all'udienza da remoto recandosi nell'ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. Il giudice indica l'ufficio competente tenendo conto del luogo di domicilio o residenza del testimone. In questo caso l'identità, la salvaguardia del contraddittorio e l'effettiva partecipazione è accertata dall'ufficiale della polizia giudiziaria presente nel luogo della deposizione».

19.1000/170

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), numero 6), capoverso articolo 12-bis, primo periodo, dopo le parole: «consulenti o periti», inserire le seguenti: «e dai testimoni», e dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «I testimoni possono partecipare all'udienza da remoto recandosi nell'ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. Il giudice indica l'ufficio competente tenendo conto del luogo di domicilio o residenza del testimone. In questo caso l'identità, la salvaguardia del contraddittorio

e l'effettiva partecipazione è accertata dall'ufficiale della polizia giudiziaria presente nel luogo della deposizione».

19.1000/171

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 19.1000, lettera dd), al numero 6), dopo il capoverso «12-ter» inserire il seguente:

«12-ter. 1. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale».

19.1000/174

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 19.1000, lettera dd), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) sostituire il comma 20 con i seguenti:

"20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svolto in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28."».

19.1000/175

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 19.1000, alla lettera dd), dopo il numero 7), sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. I termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

7-ter. Per i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 126-*decies*, comma 3, lettera *f*) del dlgs 1 settembre 1993 e per le loro dipendenze rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID- 19 per uno o più giorni nel periodo che va dal 22 febbraio al 30 aprile 2020, i termini legali o convenzionali scadenti nel periodo di chiusura sono prorogati di 15 giorni, che decorrono dalla data di riapertura al pubblico.

7-quater. I termini entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza di cui al Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, nonché quelli per proporre l'eventuale ricorso, sono sospesi sino al 22 marzo 2020 o alla data ufficiale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, se posteriore».

19.1000/177

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 19.1000, lettera dd), dopo il numero 7) aggiungere infine il seguente:

«7-bis.) dopo il comma 20 inserire il seguente:

"20-bis. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia."».

19.1000/179

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, CRUCIOLI, GIARRUSSO, RICCARDI

All'emendamento 19.1000, lettera dd), dopo il numero 7), aggiungere infine il seguente:

«7-bis) Al comma 21, dopo la parola: "relativi" inserire le seguenti: "alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,".».

19.1000/181

VACCARO

All'emendamento 19.1000, lettera ee), capoverso «Art. 85», numero 4), dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

«8-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli Uffici centrali e territoriali della Corte dei conti, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Istituto, nonché per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.000.000 per l'anno 2020.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

Conseguentemente, alla medesima lettera ee), capoverso «Art. 85», numero 4), sostituire la parola: «il seguente» con: «i seguenti».

19.1000/182

LOMUTI

All'emendamento 19.1000, lettera ee), numero 4), dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Il termine per le comunicazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è sospeso dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020.».

Consequentemente, alla medesima lettera ee), articolo 85, numero 4), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

19.1000/183

FLORIDIA, MAIORINO, ORTIS

All'emendamento 19.1000, lettera ff), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "negli uffici", con le seguenti: "nei luoghi di lavoro", e le parole: "la presenza sul luogo di lavoro", con le seguenti: "tale presenza"».

19.1000/185

FLORIDIA, MAIORINO

All'emendamento 19.1000, lettera ff), al numero 3), sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Consequentemente, al medesimo numero, dopo il paragrafo: «3-bis», aggiungere il seguente:

«3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62».

19.1000/191

MANCA

All'emendamento 19.1000, lettera hh), «articolo 88», al comma 3, sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13» con le seguenti: «dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

19.1000/195

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 19.1000 alla lettera ii), sostituire il paragrafo «88-bis.» con il seguente: «Art. 88-bis. - (ex articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020 con modifiche) (Rimborsi di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico, stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti (di trasporto) da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti (di trasporto) da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera *e)*, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera *e)*. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*;

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *e)*;

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. Il vettore, o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione dei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo comunicano all'acquirente, offrendo un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedendo al rimborso del prezzo o, altrimenti, emettendo un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di pari importo al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o negli Stati dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o altrimenti può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di pari importo al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o altrimenti può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di pari importo al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato I al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio di istruzione.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno in favore dell'organizzatore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall'organizzatore.

10. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 3 aprile 2020 ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

12. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 9, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo valido per un anno dall'emissione.

13. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008».

19.1000/196

MANCA

All'emendamento 19.1000, lettera ii), «Art. 88-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Il rimborso non può essere effettuato tramite l'emissione di un *voucher* ed è effettuato tramite la restituzione della somma effettivamente versata nel caso in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.»;

b) *al comma 9, sopprimere le parole: per il titolo di viaggio;*

c) *sopprimere il comma 10;*

d) *al comma 12, sostituire le parole: «da 1 a 9» con le seguenti: «da 1 a 7».*

19.1000/197

COLLINA

All'emendamento 19.1000 alla lettera ii), capoverso «Art. 88-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «un voucher intestato alla controparte contrattuale dell'organizzatore pari all'importo del contratto stesso, da utilizzare entro un anno dall'emissione»;*

b) *al comma 10, sopprimere le parole: «dal 23 febbraio al 15 marzo».*

19.1000/198

CALANDRINI, FAZZOLARI

All'emendamento 19.1000, lettera ii), capoverso «Art. 88-bis (ex articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020 con modifiche)», sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. In considerazione della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, programmati dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - anche se organizzati e forniti da soggetti terzi - allo scopo di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è consentito l'esercizio del diritto di recesso, anche in deroga ai termini e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia e senza la corresponsione di alcuna penale.

10-bis. La parte che esercita o abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi del comma 10 può richiedere, alternativamente, il rimborso delle somme già versate o l'erogazione di un *voucher* di pari importo alle agenzie e agli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del Codice del Turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero ai soggetti terzi di cui al comma 10-ter, nonché ai vettori e alle strutture recettive interessate.

10-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis si applicano altresì nei casi in cui i servizi ivi indicati vengano organizzati autonomamente e forniti direttamente alle famiglie e agli studenti interessati da soggetti terzi, nell'ambito delle offerte formative previste da ciascuna istituzione scolastica».

Consequentemente, al medesimo capoverso «Art. 88-bis (ex articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020 con modifiche)»:

al comma 12, sostituire le parole: «dai commi da 1 a 9» con le seguenti: «dai commi da 1 a 10-ter»;

al comma 13, premettere le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dai commi da 10 a 10-ter,».

19.1000/199

GRANATO

All'emendamento 19.1000, alla lettera ii), capoverso «Art. 88-bis», comma 10, dopo le parole «n. 13» inserire le seguenti: «, e fino alla conclusione delle attività dell'anno scolastico 2019-2020,».

19.1000/204

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 19.1000, alla lettera ll), capoverso «Art. 90-bis», comma 1, sopprimere le parole: «nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,».

19.1000/205

FLORIDIA, MAIORINO

All'emendamento 19.1000, alla lettera ll), capoverso «Art. 90-bis», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,».

19.1000/206

VERDUCCI

All'emendamento 19.1000 dopo la lettera ll) inserire la seguente:

«ll-bis) dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

"Art. 98-bis.

(Proroga del regime del regime convenzionale con il centro di produzione SpA)

1. All'articolo 1, comma 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole '30 aprile 2020' sono sostituite con le seguenti: '31 dicembre 2020'».

19.1000/215

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,

DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera ll) inserire la seguente:

«ll-bis) dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

"Art. 101-bis.

*(Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o
programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chi-
rurgia e delle professioni sanitarie e modalità di accesso ai cor-
si di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria,
in odontoiatria e protesi dentaria, delle professioni sanitarie)*

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 2, comma 1, alinea:

1) sono premesse le seguenti parole: Fatta eccezione per i corsi di lau-
rea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e prote-
si dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per i
corsi di specializzazione, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero
individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,;

2) alla lettera b), le parole: , diversi da quelli di cui all'articolo 1, com-
ma 1, lettera a),' sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera a), le parole: comma 1, lettere a) e b),' sono
sostituite dalle seguenti: comma 1, lettera b)';

2) al comma 2, alinea, le parole: di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1', sono sostituite dalle seguenti: di cui alle lettere b) e c) del comma 1';

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: comma 1, lettere a) e b)' sono
sostituite con le seguenti: comma 1, lettera b)'.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-
cerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità selettive di accesso ai corsi di laurea
in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi den-

taria e delle professioni sanitarie, nel rispetto del seguente principio: fissazione, al termine del primo e del secondo anno del corso di studio, di parametri di valutazione degli iscritti, utili alla stesura di una graduatoria che permetta l'accesso ai successivi anni di corso, relativamente:

a) ai tempi di superamento e alla media delle votazioni degli esami che comprendano le seguenti materie di base: biologia, chimica e fisica;

b) all'attitudine psicologica e formativa nel rapporto con il paziente, basato sulla sensibilità clinica alla cura e alla valutazione dello stesso.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione di una nuova materia nel primo e secondo anno dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e delle professioni sanitarie, denominata: Psicologia medica e del rapporto con il paziente'.

4. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il numero delle borse di studio per i corsi di specializzazione per i laureati in medicina sono aumentati di 5.000 unità.

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a euro 125.000.000 si provvede con le risorse di all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni"».

19.1000/217

ROMANO

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera ll) aggiungere la seguente:

«ll-bis) dopo l'articolo 103, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi a decorrere dal 22 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020.

4-ter. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

19.1000/226

CALANDRINI

All'emendamento 19.1000, lettera nn), «Art. 107», dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

«11. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è altresì sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma.

12. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta Regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al comma 11, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria o al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

13. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui ai commi precedenti dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma 2, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 107, dopo le parole «amministrativo-contabili» aggiungere le seguenti: «e sospensione del piano di rientro».

19.1000/229

GASPARRI, MALLEGNI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera nn) inserire la seguente:

«nn-bis), dopo l'articolo 109, aggiungere il seguente:

"Art. 109-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n.160, al comma 79, le parole: valore pari al 90 per cento' sono sostituite con le seguenti: valore pari al 30 per cento' e le parole: se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati

gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145' sono soppresse"».

Conseguentemente,

al maggior onere derivante dal presente articolo e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41, 7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perequazione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

19.1000/234

MANCA, STEFANO, FERRARI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera nn), *aggiungere la seguente:*

«nn-bis) all'articolo 113 apportare le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "(Rinvii e proroghe in materia di ambiente ed energia)";

b) al comma 1, le parole: "Sono prorogati al 30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Sono prorogati al 30 settembre";

c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea, è prorogato per l'anno 2020 al 30 settembre 2020.

1-ter. Il termine di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87 /CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87 /CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020. Il termine di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra è prorogato, per l'anno 2020, al 31 ottobre 2020.

1-quater. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione delle informazioni da parte di produttori e utilizzatori di combustibile solido secondario combustibile (CSS-C) alle autorità competenti e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall'autorità competente, e corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22.

1-quinquies. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione della relazione all'autorità competente da parte del gestore degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di 2 o più tonnellate/ora, ai sensi dell'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-sexies. Sono prorogati al 30 settembre 2020 i termini per la dichiarazione annuale per l'energia elettrica e per il gas relativa all'anno di imposta 2019, di cui agli articoli 26, 53 e 53-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1-septies. Sono prorogati al 30 settembre 2020 i termini per la richiesta di licenza per depositi di prodotti energetici ad uso privato, agricolo e industriale di tipo minore e per distributori di carburanti privati di tipo minore, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 5 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

1-octies. Le date di scadenza di prescrizioni autorizzative e di modifiche sostanziali o non sostanziali correlate a decreti di autorizzazione integrata ambientale, inclusi i riesami per l'adeguamento alle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), di autorizzazione unica ambientale, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazioni di cui alla legge 55 del 9 aprile 2002, inclusi pareri, verbali, atti di assenso e documenti facenti parte e/

o alle stesse comunque correlati, che prevedono cronoprogrammi autorizzati per adeguamenti gestionali, realizzazioni di interventi impiantistici e attività esecutive di varia natura sono prorogate di 12 mesi. Previa richiesta motivata del gestore inoltrata all'autorità competente, le medesime scadenze sono prorogate fino a 24 mesi ove gli interventi richiedano modifiche strutturali degli impianti industriali di cui all'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*nonies*. Sono altresì prorogati di 180 giorni tutti gli ulteriori termini fissati per adempimenti comunque previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, il rinnovo di certificati di omologazione, le omologazioni o messe in servizio di attrezzature, apparecchiature, impianti o parte di essi, le valutazioni ambientali sui luoghi di lavoro, l'ottemperanza a prescrizioni, i cronoprogrammi e l'invio di dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi in materia di ambiente ed energia, le comunicazioni previste dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la rendicontazione dei risparmi di cui al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le richieste di rinnovo, riesame o proroga di autorizzazioni e concessioni. Fino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità le certificazioni agli *standard* internazionali dei sistemi di gestione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 settembre 2020.

1-*decies*. Fino al 30 settembre 2020, la comunicazione alla banca dati F-gas in caso di vendita di apparecchiature di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, possono essere effettuate entro 60 giorni dalla vendita o entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchiatura se il venditore, direttamente o tramite terzi autorizzati, fornisce anche il servizio di installazione. Fino al 30 settembre 2020, il termine previsto dall'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, per la comunicazione telematica alla Banca dati F-gas delle informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento, di cui all'articolo 16, commi 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, è di 60 giorni dall'intervento. I certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto della Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, rilasciati da organismi certificati ad imprese o persone fisiche per lo svolgimento delle attività su apparecchiature contenenti F gas, se in scadenza, si intendono automaticamente prorogati di 180 giorni a partire dalla dichiarazione di cessazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

1-*undecies*. Fino al 30 settembre 2020, il termine previsto:

a) dall'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, per effettuare la riparazione di perdite di gas fluorurati a effetto serra, è di 30 di giorni dal rilevamento della perdita;

b) dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, per effettuare la verifica dell'efficacia della riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517 /2014, è di 60 giorni dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura.

1-duodecies. Fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi. Fino al 31 dicembre 2020 sono altresì raddoppiati i limiti quantitativi e temporali di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

1-terdecies. Fino al 31 dicembre 2020 sono raddoppiati i limiti quantitativi delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, lettera *aa*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzate ai sensi del titolo III-*bis* della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai sensi degli articoli 208 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quaterdecies. Sono raddoppiati tutti i termini temporali di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquiesdecies. Il termine di pagamento del diritto annuale d'iscrizione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 luglio 1998, n. 350, ai fini dell'iscrizione al registro per le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato al 30 giugno 2020.

1-sexiesdecies. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, i termini di cui al presente articolo possono essere ulteriormente modificati in relazione al permanere dell'emergenza epidemiologica COVID-19"».

19.1000/242

PAROLI

All'emendamento 19.1000, alla lettera rr), dopo il capoverso «Art. 125-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 125-quater.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 2-*quater*, le parole "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023"

2) al comma 2-*septies*, dopo le parole "di loro proprietà" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo" e dopo le parole "ad edilizia residenziale pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o edilizia sociale";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1-*bis*, le parole "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023";

2) al comma 1-*ter*, le parole "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023";

3) al comma 1-*sexies*.1, dopo le parole "di loro proprietà" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di proprietà del socio pubblico che esercita il controllo analogo"».

Consequentemente, all'alinea sostituire le parole «inserire il seguente» con le parole «inserire i seguenti».

Consequentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

- quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

- quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

- quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

- quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

19.1000/243

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera rr) aggiungere la seguente:

«rr-bis) dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

"Art. 125-bis.

(Obbligo di pagamenti elettronici per le zone colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di limitare la possibilità di contagio tramite monete e banconote nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare unicamente pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, anche digitali, ovvero bonifici bancari, per 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

2. Per l'abbattimento dei costi di installazione dei dispositivi necessari per l'accettazione di pagamenti elettronici, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro nel 2020 a cui possono accedere i soggetti di cui al comma 1.

3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sentito il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i comuni di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

19.1000/244

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 19.1000, dopo la lettera rr) aggiungere la seguente:

«rr-bis) dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

"Art. 125-quater.

(Misure per la salute individuale e collettiva)

1. Le Aziende Sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale per affrontare la tenuta della salute mentale individuale e collettiva per l'eccezionale situazione derivante dall'epidemia da SARS-COV-2 e per garantire alle professioni sanitarie, agli adolescenti, ai minori in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittima di maltrattamenti ed abusi minori, alle donne, alle coppie ed alle famiglie, le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati organizzano l'attività degli psicologi in unica rete aziendale di tipo dipartimentale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006"».

19.1000/245

LOMUTI

All'emendamento 19.1000, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma I, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9"».

19.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 19 [ex art. 13 DL 9/2020]:*

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

2) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono destinatari delle norme di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.»;

3) *al comma 10, sostituire le parole:* «dal presente articolo» *con le seguenti:* «ai commi da 1 a 9»;

4) *dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del, trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi».

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

b) *all'articolo 20 [ex art. 14 DL 9/2020]:*

1) *al comma 1, le parole:* «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 23 febbraio 2020»;

2) *il comma 6 è soppresso;*

3) *al comma 7, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 1 a 5»;*

4) *dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non, superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) all'articolo 21:

1) al comma 1 le parole «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6'» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»;

d) all'articolo 22 [ex artt. 15 e 17 DL 9/2020]:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «data» aggiungere le seguenti: «o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020». Al medesimo comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo ai sensi del comma 4»;

3) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui agli ultimi due periodi del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province auto-

nome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero»;

4) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le domande presentate ai sensi del comma 4 sono esenti dall'imposta di bollo.»;

5) *abrogare il comma 7;*

6) *al comma 8, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 6»;*

7) *dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

«8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo».

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti dà parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a B 5 milioni di euro per fa regione: Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo».

e) *all'articolo 26:*

1) *al comma 1, dopo le parole «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti «e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole «di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali» con le seguenti: «di ordinaria certificazione del medico di medicina generale o altra forma equivalente» e le parole «dalle competenti autorità sanitarie» con le seguenti: «dal medico di medicina generale»;*

3) *al comma 3 dopo le parole «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;*

f) *all'articolo 37 [ex articolo. 5 DL 9/2020]:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria anche a favore dei lavoratori domestici»;*

2) *al comma 2, dopo la parola «prescrizione» inserire le seguenti «delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria»;*

g) *dopo l'articolo 44, inserire il seguente [ex art. 16 DL 9/2020]:*

«Art. 44-bis.

(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020)

1. In favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento di cui al presente comma è erogato secondo la procedura di cui il comma 2 dell'articolo 27.

2. In favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il trattamento di cui al presente comma è erogato secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 28.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche i via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

h) *all'articolo 46, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:*
«Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo»;

i) *dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis. [ex art. 25 DL 9/2020]

(Fondo garanzia PMI)

1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi

o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

1) *all'articolo 54 apportare le seguenti modificazioni [ex art. 26 DL 9/2020]:*

1) *al comma 1, lettera a), le parole «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre»;*

2) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;»;

3) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«c) la sospensione può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;

4) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito."»;

5) *al comma 3, ultimo periodo, la parola «e» è soppressa;*

m) *dopo l'articolo 54, inserire il seguente [ex art. 27 DL 9/2020]:*

«Art. 54-bis.
(Fondo Simesti)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

n) *sostituire l'articolo 61, con il seguente [ex art. 8 DL 9/2020]:*

«Art. 61. - *(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)* - 1. *Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:*

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche; sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r-bis) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;

s) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo i, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entrò il 31 maggio

2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera *b*), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I Versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

o) *dopo l'articolo 61, inserire il seguente [ex art. 1 DL 9/2020]:*

«Art. 61-bis.

(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16-bis, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad accezione di quella di cui al comma 2, lettera *c*) che acquista efficacia dall'anno 2021".

2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.»;

p) *all'articolo 62, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente [ex art. 1 DL 9/2020]: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»;*

q) *all'articolo 68, dopo il comma 2, inserire i seguenti [ex art. 2 DL 9/2020]:*

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.»;

r) dopo l'articolo 71, inserire i seguenti:

«Art. 71-bis.

(Donazione anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)

1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei *personal computer*, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;"

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere, b) e c) di cui al comma 3."»;

s) dopo l'articolo 72, inserire i seguenti:

«Art. 72-bis. [ex art. 4 DL 9/2020].

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, perì comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21, febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene,

senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 72-ter. [già Articolo. 6 DL 9/2020]

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata, in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

t) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis [ex art. 21 DL 9/2020]

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z) e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee

guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.»;

u) *all'articolo 74:*

1) *prima del comma 1, inserire i seguenti:*

«01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;

2) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.»;

3) *al comma 4, sostituire le parole da «per il periodo di ulteriori» sino a «di cui euro 3.049.500» con le seguenti:* «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342 di cui euro 3.182.500»;

4) *al comma 8, sostituire le parole «105.368.367» con le seguenti:* «110.044.367» *e sostituire le parole:* «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126» *con le seguenti:* «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676,000 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

v) EMENDAMENTO NUOVO PA

All'articolo 74 dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.»;

z) dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis. [già art. 24 del DL9/2020]
(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290,000 per l'anno 2020 e pari a euro 3 86.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;

aa) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *le parole «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere»;*

2) *dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56»;*

3) *dopo le parole «(software as a service)» inserire le seguenti: «e, in tal caso, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale»;*

b al comma 2, dopo le parole: «sono indette le procedure negoziali» inserire le seguenti: «, unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta che gli acquisti sono destinati alle finalità di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione»;

bb) all'articolo 78: [ex art. 33 DL 9/2020]:

1) *al comma 4, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 2 e 3»;*

2) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma *4-bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma *4-bis*.

4-quinquies. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

4-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma *4-quinquies*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma *4-quinquies*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma *4-ter*, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma *6-bis*.»;

cc) *all'articolo 82, comma 1, prima delle parole:* «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto», *sono inserite le seguenti:* «Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo *4-bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;

dd) *all'articolo 83:*

1) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» con le parole: «e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona» e, dopo le parole «di matrimonio o di affinità», aggiungere le seguenti: «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali»;

2) *al comma 3, lettera b), dopo le parole* «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte.»;

4) *al comma 7, lettera f), sostituire le parole* «e dalle parti» con le seguenti «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,»;

5) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di Cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

6) *dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da

interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelative diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483; comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. Sino al 30 giugno 2020 i ricorsi penali presso la Corte di cassazione, per le quali è prevista la trattazione nelle forme di cui agli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale, passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati e delle conclusioni scritte del Procuratore generale, salvo che il ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Alla deliberazione può procedersi con le modalità di cui al comma 12-quater; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di cui al primo periodo è formulata per iscritto dal Procuratore generale ricorrente o dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza e presentata; anche a mezzo di posta elettronica certificata, alla competente cancelleria. L'udienza può essere rinviata a una data successiva non oltre il trentesimo giorno. Se la richiesta è formulata dal difensore dell'imputato, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza

e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.»;

7) *al comma 20, sostituire le parole* «Per il periodo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020» e sopprimere le parole «siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando»;

ee) all'articolo 85:

1) *al comma 3, sostituire 1 lettera e) con la seguente:*

«e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;»;

2) *al comma 5, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per fa trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salvo espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno, dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.» e aggiungere, in fine, i seguenti «Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.»;

3) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle

attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, è delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.»;

4) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'Allegato I - articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

ff) *all'articolo 87 [ex art. 19 DL 9/2020]:*

1) *al comma 1, prima delle parole «Fino alla cessazione», inserire il seguente periodo:* «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta 1;11 COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.»;

2) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1, lett. b),» inserire le seguenti:* «e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,»;

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo, dopo le parole »di qualunque durata,« sono aggiunte le seguenti: »ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),«. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6.-bis.»;

4) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis: Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19; anche in deroga a. quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019; ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»;

5) *il comma 8, è sostituito dal seguente:*

«8. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.»;

gg) *dopo l'articolo 87, inserire il seguente [ex art. 18 DI 9/2020]:*

«Art. 87-bis.

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e *tablet* possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore Iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazio-

ne, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet*, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglio; offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole «per la sperimentazione» sono soppresse»;

hh) *Sostituire l'articolo 88, con il seguente:*

«Art. 88. - (*Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*) - 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati,

allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata la impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di accesso oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione»,

3. Le disposizioni di cui ai commi, 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.◀;

ii) *Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis. [ex art.28 DL 9/20 con modifiche]

(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020; n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge. 5 marzo 2020, n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020: n. 13, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano, al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, l'organizzatore di pacchetti turistici o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di

viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte; a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'Allegato 1 all'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), dell'Allegato 1 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

8. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi

e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio d'istruzione.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

10. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di Viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

11. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

12. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 9, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo valido per un anno dall'emissione.

13. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

14. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

Il) dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

Art. 90-bis. [ex art. 30 DL 9/20]

(Carta della famiglia)

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma

391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

mm) *all'articolo 104, comma 1, sostituire le parole «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020».*

nn) *all'articolo 107, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, 143, commi 3, 4 e 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.».».

oo) *l'articolo 117, è sostituito dal seguente;*

«Art. 117. - *(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)* - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti Virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».

b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse;

pp) l'articolo 118, è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - *(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)* - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020».

b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse;

qq) dopo l'articolo 121, inserire i seguenti:

«Art. 121-bis. [ex art. 20 DL 9/2020]

(Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)

1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 121-ter. [ex art. 32 del DL 9/2020]

(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)

1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.«;

rr) dopo l'articolo 125, inserite il seguente:

«Art. 125-ter. [ex art. 11 DL 9/2020]

(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.».

ss) all'articolo 126 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis, Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente, riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebita-

mento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.»

b) *al comma 11 sostituire le: parole:* «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» *con le seguenti:* «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero, ove necessario».

Consequentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, commi 2, 3 e 5, e 3 del decreto-legge 2 marzo 2020; n. 9.»

Maxi emendamento D.L. n. 18/2020

DL 9/2020			DL 18/2020-maxi			Descrizione norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
Articolo	Comma	Lettera	Articolo	Comma	Lettera				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
						CAPO I - SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI											
6	1		72-ter	1-2		Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	e	ext				-0,84					
						CAPO II - MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO											
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	s	c				0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

19	2		87	3-bis	Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	e	t/c				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
22	1		74	1	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	4,11			4,11			4,11		
22	1		74	1	Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c				1,99			1,99		
22	2		74	3	Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	0,43			0,43			0,43		

22	2		74	3	Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c				0,21		0,21		
22	3		74	4	Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G.	s	c	0,13			0,13		0,13		
22	3		74	4	Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G. - effetti riflessi	e	t/c				0,06		0,06		
24	1		74-bis	1-3	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	s	c	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39
24	1		74-bis	1-3	Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi	e	t/c				0,14	0,19	0,19	0,14	0,19

36	1	a)	126	6-bis	a)	Riduzione Tabella B MISE	s	k	-10,00		-10,00		-10,00	
36	1	a)	126	6-bis	a)	Riduzione Tabella B MEF	s	k	-20,00		-20,00		-20,00	
36	1	b)	126	6-bis	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007 - Programma EFA (European fighter aircraft)	s	k	-20,00		-20,00		-20,00	
36	1	c)	126	6-bis	c)	Riduzione del fondo esigenze indifferibile connesso ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA (art. 3, c.3 DL n. 3/2020)	s	k	-360,00		-360,00			
36	1	d)	126	6-bis	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016	s	c	-5,06-0,39-0,39	-5,06-0,39-0,39	-5,06-0,39-0,39	-5,06-0,39-0,39		
36	1	d)	126	6-bis	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016 - effetti riflessi	e	t/c			-2,45-0,19-0,19	-2,45-0,19-0,19		

[illegible]

19.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni e sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera b), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) *articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;*

d) *articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.*

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 20

20.2

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «nove» con la parola: «dodici».

Art. 21

21.2

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La concessione del trattamento» con le seguenti: «La concessione dell'assegno».

Al comma 2, sostituire le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1».

21.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-bis.

(Interpretazione autentica in materia di prestazioni assistenziali locali)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.».

Art. 22

22.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende artigiane sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato.».

22.7

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la durata della sospensione» con le seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione».

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome».

22.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. I lavoratori intermittenti senza obbligo di rispondere alla chiamata, nell'impossibilità di accedere in concreto alle ordinarie misure di integrazione salariale per mancanza di chiamate emergenti, in alternativa all'indennità di cui all'art. 38, in costanza di rapporto di lavoro accedono direttamente alle misure di cui al comma 1, secondo la media delle giornate effettuate negli ultimi 12 mesi»;

b) *Al comma 3, sostituire le parole: «3.293,2 milioni di euro» con le seguenti: «3.403, 2 milioni di euro».*

c) *Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, comma 4.»*

22.19

STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di utilizzare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro non è tenuto ad avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.».

22.25

CONZATTI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *È aggiunto, infine, il seguente periodo:* «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.

b) *dopo il comma sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate, per la sola Provincia di Trento, anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse.».

22.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «In ogni caso è consentita l'anticipazione del trattamento al lavoratore sospeso da parte del datore di lavoro e il successivo conguaglio con l'INPS, dopo aver ottenuto l'autorizzazione».

22.30

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferie, congedi e permessi retribuiti maturati non precludono l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4».

22.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del presente decreto».

22.0.5 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:

«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché i lavoratori preposti a garantire i servizi essenziali, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da Covid-19. Per l'attuazione del presente comma si applicano le misure previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.».

22.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 8 e dall'articolo 22, comma 3, del presente decreto, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale "emergenza Covid-19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 116 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo

per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

22.0.8

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni».

22.0.11

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

Al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, è inserita la seguente lettera:

c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020«.

Art. 23.

Art. 23

23.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».

Al comma 3, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».

23.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori lavoratori autonomi durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, sono convertiti nel congedo di cui al presente comma con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Durante la fruizione del congedo parentale di cui al presente comma i lavoratori autonomi rimangono iscritti nel rispettivo AGO INPS».

23.0.6

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 1 O marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo standard di sostenibilità per allievo" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

Art. 24

24.5

PIARULLI, MATRISCIANO, ORTIS

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*a-bis*. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì al:

a) personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6;

b) al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.».

Art. 25

25.2

STABILE, SICLARI

Al comma 3 dopo la parola: «medici» aggiungere le seguenti: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi.».

25.3

MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «degli infermieri» inserire le seguenti: «, dei farmacisti».

25.5

MARCUCCI, COLLINA, BOLDRINI, STEFANO, BINI, BITI, FERRARI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «degli operatori sociosanitari» aggiungere le seguenti: «, delle ostetriche, nonché per gli assistenti sanitari, i tecnici sanitari della prevenzione e le altre professioni sanitarie e socio sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018 e per gli ausiliari addetti alla sanificazione,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps» con le seguenti: «l'azienda sanitaria o l'azienda ospedaliera, su richiesta dell'interessato, presenta la domanda tramite i canali telematici dell'Inps»;*

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4. A decorrere dal 21 febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e ospedaliere individuano, d'intesa con le Organizzazioni Sanitarie al loro interno le unità operative e le professionalità sanitarie a cui riconoscere un valore economico maggiore dell'attività prestata in regime straordinario rispetto ai valori definiti dal CCNL in vigore.»;

d) *al comma 5, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

25.7

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «Ai fini dell'accesso» inserire le seguenti: «all'indennità di cui al comma 1 o».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 4».

25.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'art. 13 comma 3, del decreto legislativo 13.04.2017 n. 59 come modificato dalla legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 792, lettera m. 3)».

Art. 26

26.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dai lavoratori» inserire la seguente: «dipendenti».

26.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di malattia è concessa ai lavoratori iscritti al Fondo Enpals, indipendentemente dal requisito di 100 contributi giornalieri al F.P.L.S. in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Tale periodo non verrà conteggiato ai fini del periodo massimo di trattamento. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

26.0.1 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)

1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dai rapporti di lavoro in essere, a meno che non intervenga una giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c.).

26.0.2

ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei paesi confinanti o temporalmente vicini ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico attraverso surroga dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 27

27.2

MARTELLI

sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e agli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la cifra: «203,4» con la seguente: «450».

27.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, non titolari di pensione o di rapporti di lavoro subordinato, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

27.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEALARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «203,4 milioni di euro» *con le seguenti:* «303,4 milioni di euro»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 126» *con le seguenti:* «si provvede quanto a 203,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

27.9

DE POLI, SICLARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 600 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

b) quanto a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126».

27.11

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,

DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie», con le seguenti: «nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» e le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «203, 4 milioni», con le seguenti: «1.000 milioni».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 796,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

27.12

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI,
BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO,
CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,
DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 1 O febbraio 1996, n. 103»;*

2) *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:* «2-bis. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

27.13

BERUTTI, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «previdenziali obbligatorie», *inserire le seguenti:* «nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto» *e le parole:* «il mese di marzo», *con le seguenti:* «i mesi di marzo e aprile».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «203,4 milioni», *con le seguenti:* «500 milioni»; *all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole:* «2. 000 milioni», *con le seguenti:* «1703,4 milioni».

Art. 28

28.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione salvo quelle di inabilità o invalidità e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a 1.500 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività lavorativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla data del 23 febbraio 2020, e pari a 1.000 euro mensili per coloro i quali svolgono la loro attività nei restanti comuni del territorio nazionale o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «2.160 milioni di euro» *con le seguenti:* «2.500 milioni di euro»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «si provvede ai sensi dell'articolo 126» *con le seguenti:* «si provvede quanto a 2.160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126 e quanto a 340 milioni di euro mediante corrispondente riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.».

28.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Ago», sono aggiunte le seguenti parole: «inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio». Inoltre, alla fine del primo periodo, le parole: «è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro» sono sostituite con le seguenti: «è riconosciuta un'indennità mensile, sino al 30 aprile 2020, pari a 800 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni», con le seguenti: «4.160 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

28.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «2.160 milioni»: con le seguenti: «4.160 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

28.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il mese di marzo, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 29

29.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico*) - 1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico anche se non rientranti nel contratto collettivo nazionale del turismo e delle cure termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori».

Consequentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.896,2».

29.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «103,8 milioni», con le seguenti: «800 milioni».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 696,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

29.0.1

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento.

L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei tre/cinque esercizi successivi.

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera e-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

e) l'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e

della ricerca e le regioni promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statisticoe-pidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione";

g) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

h) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'art. 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole "fatta eccezione per", sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e".

Ai cittadini ultrasessantacinquenni che beneficiano del secondo ciclo di cura ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente non si applicano le norme in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali di cui all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537.

i) all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole "70 milioni", sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali".

j) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale».

Conseguentemente: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.0.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Proroga prestazione NASpl)

1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpl fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 465 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

Art. 30

30.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO,

CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «396 milioni»: con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 604 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

30.6

DE BONIS

Le parole: «pari a 600 euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1000 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30.0.1

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)

1. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

2. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

30.0.2

CANGINI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SICLARI, TOFFANIN, GALLONE,
CALANDRINI, RAUTI, TESTOR, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, i numeri «27, 28, 29, 30» sono sostituiti dai numeri «27, 28, 29, 30, 30-bis».

30.0.3

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 33

33.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.».

Art. 34

34.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Sospensione dell'introduzione dell'imposta
sul consumo dei manufatti in plastica "MACSI")*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al settore industriale, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 634 - 658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo dei manufatti in plastica, è sospesa per almeno un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma del presente articolo, pari a 141 milioni per l'anno 2020 e 521 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

34.0.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle "bevande edulcorate")

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al settore industriale, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 661 - 676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate "bevande edulcorate", è sospesa per almeno un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 351 milioni nel 2021, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 35

35.1

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.» è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo d'imposta in corso all'8 marzo 2020, le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette a imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-quinquies. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3-sexsties. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-septies. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

35.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 3, dopo le parole: «anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto» è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a rendicontare le attività finanzia-

te con i fondi dell'Istituto del 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali e la cui scadenza ordinaria sia stabilita tra l'8 marzo 2020 ed il 30 ottobre 2020».

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni, con maturazione dei soli interessi al tasso legale corrente, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020, le organizzazioni ed associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette ad imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

35.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e agli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in ambito sanitario e socio-sanitario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, in via straordinaria, per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri analoghi dispositivi utilizzati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per l'accesso alla linea di rimborso delle spese di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Consequentemente,

a) *all'articolo 43, comma 1, dopo le parole:* «dei processi produttivi delle imprese» *aggiungere le seguenti parole:* «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»;

b) *all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed 1) e comma 4, dopo la parola:* «impresa», *ovunque presente, aggiungere le seguenti parole:* «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis» *e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza»;

c) *all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, nonchè gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis».

35.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI, TESTOR

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

35.9

ALFIERI, GIACOBBE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale", sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"».

35.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite»".

35.0.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 202, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro deve consentire l'effettiva partecipazione dei volontari iscritti nei rispettivi elenchi territoriali alle attività di soccorso ed assistenza nell'emergenza Covid-19 della protezione, anche per periodi temporali superiori a quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo 39, fino al perdurare dell'emergenza».

Art. 36

36.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.».

Art. 38

38.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire i comma 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri complessivi versati nel 2019 e 2018 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito medio annuo non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente diverso dal contratto intermittente senza

obbligo di rispondere alla chiamata alla data di entrata in vigore della presente disposizione

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 194,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

b) *Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « comma 4.»*

38.3

VERDUCCI, NANNICINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dal 1 ° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

38.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «il mese di marzo pari a 600 euro», con le seguenti: «ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «48,6 milioni», con le seguenti: «230 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 181,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo I, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

38.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Naspi per lavoratori intermittenti dello spettacolo, ristorazione e appalti)

1. Nel corso dell'intero periodo di sospensione delle attività conseguenti all'emergenza Covid-19 e per tre mesi successivi alla fine dell'emergenza, a partire dalla del 23 febbraio, ai lavoratori intermittenti dello spettacolo assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18, a cui non spetti l'indennità di chiamata, è riconosciuta l'indennità NaSPI al mese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, nel limite non inferiore di 600 euro mensili.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4».

38.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricorso straordinario alla disciplina del lavoro occasionale)

1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio

2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo articolo 54-*bis*.».

Art. 39

39.1

MANCA, STEFANO, FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» con le seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».

39.0.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

39.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI,
BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO,
CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,
DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il Capo I del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».

Art. 40

40.3

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI,
MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN,
DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI,
BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO,
CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,
DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - 1. Considerata la situazione di emergenza sull'intero ter-
ritorio nazionale a seguito della diffusione del Covid-19, al fine di garantire
la continuità lavorativa per lo svolgimento di attività indifferibili nei settori
produttivi che versano in stato di emergenza occupazionale, i percettori del
reddito di cittadinanza possono essere impegnati a supporto delle stesse.».

40.4 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica agli obblighi e alle misure di condizionalità legate alla formazione professionale e all'orientamento al lavoro che possono essere svolti in modalità *e-learning* e in generale a tutti gli obblighi e le misure di condizionalità che possono essere svolti in modalità *online* e per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. Al fine di attuare il presente comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato all'emanazione di uno o più decreti ministeriali, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2. Al fine di consentire riunioni a distanza anche dei consigli circoscrizionali, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 1, si applicano anche ai medesimi consigli».

Consequentemente all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «il 31 gennaio 2020, » inserire le seguenti: «i consigli circoscrizionali,».

40.6

IL RELATORE

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attribuzione di NASpI e DIS-COLL)».

Art. 41

41.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettere b) e c);
- b) comma 6, lettere a);
- c) comma 14, lettere c) e d).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: "di reddito di inclusione (REI)", inserire le seguenti: "di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)";

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, *onlus*, nonché imprese agricole.";

d) al comma 16, primo periodo, le parole: "La misura minima" a: "sul piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata

tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

41.0.2

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 591, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'INPS."».

Art. 42

42.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» con le seguenti: «dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"».

42.0.1

MODENA, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A partire dal periodo di imposta 2020 gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono sospesi e conseguentemente l'art. 9-bis del decreto-legge

24.4.2017, n. 50, convertito in legge del 21.06.2017, n. 96 e successive modificazioni non si applica a partire periodo di imposta 2020 sino al periodo di imposta 2025».

Art. 43

43.1 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» inserire le seguenti: «e dei servizi degli enti del terzo settore»;*

- *dopo le parole: «da erogare alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore».*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Misure di prevenzione per strutture dedicate a disabilità del neurosviluppo ed autismo)

1. Nell'ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.».

Consequentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari».

Art. 44

44.0.3 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

44.0.4

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemio-logica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti».

44.0.5

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure in favore dei professionisti iscritti all'albo degli Avvocati)

1. Lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, nei settori penale e civile.

2. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, contratti e/o accordi stragiudiziali».

Art. 46

46.1 (testo 2)

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO, MAIORINO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.», e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

46.5

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impugnazione dei» con le seguenti: «relative ai».

Art. 47

47.3

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «fino al 3 aprile 2020».

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

Art. 48

48.2

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali sul territorio o nei centri diurni per minori, anziani e per persone con disabilità, laddove disposta a seguito di ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione».

b) *Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «ed attività di cui al comma 1.».*

48.4

PARRINI, IORI, BOLDRINI, NANNICINI, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e scolastici» e dopo le parole: «legislativo 13 aprile 2017, n. 65» inserire le seguenti: «e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado»;*

b) *al comma 2 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e generali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.».

48.10

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI, TARICCO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano,

fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 47,130 milioni di euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 235,65 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, a valere sulle risorse stanziato per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

48.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno all'assistenza domiciliare per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, un Fondo denominato "Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19", nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'attività di assistenza domiciliare si svolge su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della persona assistita, in coordinamento con le autorità competenti e in rapporto con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti

dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno di cui al comma 1.».

Consequentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

48.0.3

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)

1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più *carner* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

48.0.4

NOCERINO, FLORIDIA, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

48.0.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19".

2. Tale Fondo è alimentato attraverso il fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dell'interno, sono definiti:

a) le modalità per la presentazione delle domande in via telematica individuando il soggetto al quale inviarle;

b) la documentazione necessaria per attestare la riduzione del reddito avvenuta a seguito delle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19 da inviare per via telematica prevedendo comunque l'invio dell'autocertificazione del proprietario attestante l'avvenuta morosità nel pagamento del canone di locazione nonché l'iban del proprietario stesso per l'erogazione diretta del contributo affitto. Il proprietario deve altresì dichiarare il suo impegno a seguito del contributo ricevuto a non procedere nel ricorso al giudice per l'eventuale convalida di sfratto per morosità. L'erogazione del contributo avviene entro venti giorni dalla presentazione della richiesta da parte del conduttore il contratto di locazione.

4. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al Fondo recato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia un sistema di monitoraggio dei contributi erogati. Qualora risultasse dal monitoraggio che le risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1 stiano per esaurirsi, il Ministro dell'economia e delle finanze individua ulteriori risorse per integrare il Fondo stesso al fine di potere erogare tutti i contributi richiesti ai sensi del presente articolo.

5. Qualora a seguito dell'erogazione del contributo sia accertato che questo è avvenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, fatta salva l'azione penale, il soggetto erogante il contributo emette una sanzione amministrativa nei confronti del conduttore e del locatore beneficiari del contributo pari a dieci volte il contributo erogato».

48.0.10

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni generali per gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite il sistema bancario, gli enti creditizi o altri enti finanziari)

1. Le misure di cui al Titolo III del presente decreto si applicano nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 come da Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91I/01) del 20 marzo 2020.

2. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (gli enti creditizi o altri enti finanziari) assicurano il trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori, in conformità alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione di cui al comma 1.»

Art. 49

49.1

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «9 mesi» con le seguenti: «un anno»;*

2) *alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*

3) *alla lettera f) dopo le parole: «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» aggiungere le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;*

4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»;

5) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.»

b) *Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei

Confidi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.4 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, FENU, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2020»;

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.»;

3) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* «per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La percentuale massima della garanzia del Fondo è elevata fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.»;

4) *alla lettera f), dopo le parole:* «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» *inserire le seguenti:* «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti,»;

5) *sostituire la lettera g) con la seguente:* «fermo restando quanto già previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, è calcolata la probabilità di inadempimento delle imprese esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;»;

6) *alla lettera j), dopo le parole: «specifici portafogli di finanziamenti» inserire le seguenti: «, anche senza piano d'ammortamento,»;*

7) *alla lettera k) apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno» con le seguenti: «nuovi finanziamenti fino a 60 mesi»;*

b) *sostituire le parole: «3 mila euro» con le seguenti: «25 mila euro»;*

c) *sopprimere la parola: «assoggettati»;*

d) *sopprimere le parole da: «come da dichiarazione» fino a: «DPR 445/2000»;*

8) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese»;

9) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

«m-bis) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate e/o erogate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta, ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis, All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".».

1-ter, La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

1-quater. Per le imprese accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

1-quinquies. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione *Standard's and Poor's*, sono applicate le seguenti misure:

a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500.000.000;

b) i finanziamenti possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

d) il punto di stacco e lo spessore della tranche *junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche *junior* del portafoglio di finanziamenti;

f) la quota della tranche *junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.»;

c) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è estesa, a richiesta dei soggetti garantiti, attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento, anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate dal febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid-19. Le somme rientranti nella sospensione saranno rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, in rate mensili prolungando per lo stesso numero i mesi il piano di ammortamento originario.

5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.».

49.6

GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. Alla lettera *c*) le parole: «per singola impresa», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2. Alla lettera *k*), al termine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono incrementare tale importo di ulteriori 10.000 Euro sulla base di parametri oggettivi»;

3. Alla lettera 1), dopo le parole: «enti di riferimento», sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici»;

4. Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 "Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia", con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione Europea».

49.10

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Devono, altresì, essere ammessi alla garanzia del fondo le operazioni di apertura di credito sul conto corrente ovvero portafoglio finanziario nella misura del 20% della linea di credito attualmente esistente a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Inoltre, per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposta in via automatica un credito pari al 5% del fatturato con un minimo di euro 5. 000 ed un massimo di euro 100. 000. La percentuale di copertura è pari all'80% per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti».

49.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatte salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.».

49.17

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera k), sopprimere la parola: «assoggettati».

b) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «alle imprese».

49.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia

diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.».

49.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 7, sostituire le parole: «1.500 milioni» con le seguenti: «3.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 47, comma 7 si provvede per un importo pari a 1.500 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

49.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituita dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese di cui al successivo comma 5, finalizzati ad abbattere i tassi di interesse e i costi delle garanzie.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a cinque e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo».

Art. 50

50.1

ACCOTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 502-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

- la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

- che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

- di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario *ex* articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501».

Art. 51

51.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Operatività dei Confidi vigilati)

1. All'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto legislativo».

Art. 54

54.3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: «nonché ai lavoratori del settore privato delle attività sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 22 marzo 2020 e delle ordinanze regionali 22 marzo 2020».

54.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.

2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 1, un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di sei mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche da soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione e proprietà indivisa.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

54.0.2 (testo 2)

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura in relazione allo stato di emergenza da Covid-19)

1. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e z-bis dell'articolo 14.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e garantire gli adeguati stanziamenti per le attività di prevenzione del fenomeno dell'usura, i residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativi agli esercizi degli anni 2020 e 2021, sono destinati per gli esercizi dell'anno successivo, nella misura del 50 per cento, al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.».

54.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo

2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

Art. 55

55.3

IL RELATORE

Al capoverso «Art. 44-bis», comma 1, alinea, al sesto e al settimo periodo, dopo le parole: «data di» inserire le seguenti: «acquisto di».

55.0.3

MALLEGNI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

55.0.7

MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Esclusione segnalazione in CAI per assegni emessi senza provvista)

1. In relazione agli assegni emessi dai soggetti esercenti attività commerciali per le quali è stato disposto il periodo obbligatorio di chiusura, che

riportino una scadenza del termine di presentazione del titolo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, non si procede all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

55.0.8

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

55.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: "diciotto" è sostituita dalla parola: "trenta"».

55.0.11

FERRO, DAMIANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating*. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale».

55.0.12

FERRO, DAMIANI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino al gennaio 2020».

Art. 56

56.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, dopo le parole: «le attività», inserire le seguenti: «professionali ed».

Al comma 6 le parole: «con una dotazione di 1. 730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti; «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,» e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti nonché ai professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'articolo 101 Tfr».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni», con le seguenti: «1.730 milioni».

56.7 (testo 2)

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)

1. In ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l'evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.

2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza. La valutazione della gravità della colpa è operata **tenendo in considerazione anche la** situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Per i fatti indicati nell'articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l'emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa gra-

ve. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 2."

56.9

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se superiori», con le seguenti: «se successivi».

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «dagli intermediari», con le seguenti: «dai soggetti finanziatori» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli intermediari» con le seguenti: «i soggetti finanziatori».

Al comma 9, sostituire le parole: «in favore della banca» con le seguenti: «in favore del soggetto finanziatore».

56.11

DE BONIS

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «fino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «prima del 30 settembre 2020», con le seguenti: «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire le parole: «sino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2020»;

e) alla lettera c), sostituire le parole: «prima del 30 settembre 2020», con le seguenti: «prima del 31 dicembre 2020», e sostituire le parole: «sino al 30 settembre 2020», con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.14 (testo 2)

ACCOTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con le seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;*

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.»;*

d) *al comma 5, dopo la parola «2003» aggiungere le seguenti: «e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*

e) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.».

56.15

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, punto a) dopo le parole: «fino al 30 settembre 2020» inserire le parole: «alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020.».*

b) *Inserire, infine, il seguente comma:*

«13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata.».

56.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEALARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per le emissioni di assegni bancari di garanzia, sono sospesi gli adempimenti di versamento per difetto di provvista nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. La sospensione non comporta le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 2,3, 5, 5-bis, 8 e 8-bis di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.».

56.18 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo:* «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

b) *Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finan-

ziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.

2-ter. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1 ° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1 ° gennaio 2020 in Italia.

2-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 213 5 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.»

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2019».

56.21

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, le parole: «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 3 85 del 1° settembre 1993 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui al comma 2 non si computa alla durata del finanziamento previsto per l'accesso ai benefici di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

c) *Al comma 5, dopo le parole: «6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: «e le grandi imprese come definite dall'art. 2, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successivi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico,».*

d) *al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, secondo il principio del silenzio assenso»;*

e) *al comma 7, primo periodo, le parole: «ha natura sussidiaria ed» sono soppresse.*

f) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-bis.

(Sospensione procedure esecutive aziende)

1. Al fine di sostenere le attività produttive, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto i beni di cui all'art. 2555 del Codice civile.».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19».

56.23

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2, anche le Imprese inadempienti dal punto di vista creditizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie».

Consequentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi del! 'articolo 126.

56.25

DE BONIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che hanno ottenuto provvedimenti di sospensione di esecutività del titolo in sede civile e/o penale per usurarietà dello stesso, necessitando gli stessi di un credito legale consistente in un rientro *in bonis*, con garanzia gratuita e nuove ipoteche sugli immobili in possesso per eventuale saldo e stralcio proposti ai creditori oppure mediante accesso al micro credito fino 50.000 euro con garanzia gratuita, senza valutazione finanziaria. Inoltre, l'usura accertata ai sensi dell'articolo 644 c.p. comporta la gratuità del finanziamento e/o del mutuo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2, non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».

56.32

BIASOTTI, SICLARI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di cui al comma 2, lettera b), sono estese anche alle imprese con patrimonio netto fino a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione

complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

56.33

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di spettacolo indicate nella Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

56.37

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 6, le parole: «con una dotazione di 1.730 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.000 milioni di euro,»

e, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.730 milioni».

56.38

D'ALFONSO, STEFANO, MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

c) al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «ha natura sussidiaria ed» con le seguenti: «, a prima richiesta,»;

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere, a fronte delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ai sensi del presente articolo, di essere assistite dalla garanzia, a prima richiesta, dello Stato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione assunta».

56.40

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo di applicano, ove compatibili, anche alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fonda-

zioni di cui agli articoli 11 e seguenti del Titolo II del codice civile, che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro».

56.0.4 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal l'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono, per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a loro scelta:

a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'art. 34, comma 1, della Legge 23/12/2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;

b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto».

56.0.5

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità».

56.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi)

1. Al fine di evitare che gli effetti economico-finanziari provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contrasto e contenimento del contagio pregiudichino il rilancio dell'attività economica di impresa attraverso il ricorso al credito, le segnalazioni di esposizione debitoria alla Centrale dei Rischi, di cui al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, n. 663, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sospese per tutto l'anno 2020».

56.0.8 (testo 2)

LAUS, STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute per imposte e tributi liquidati nelle dichiarazioni periodiche, contributive o fiscali, del contribuente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, per l'individuazione degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione"»

56.0.9 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Rilascio di garanzie a istituti bancari)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le regioni e le province autonome, nelle more dell'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente decreto e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono emettere garanzie nei confronti degli istituti bancari che erogano, anche nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto, prestiti alle micro, piccole e medie imprese senza oneri a carico dei beneficiari. Le garanzie possono essere rilasciate nei confronti di banche locali, nazionali o estere per crediti concessi sotto ogni forma per le attività connesse alla ripresa dell'attività commerciale. Le garanzie possono essere prestate anche agli istituti bancari che concedono crediti a persone che, a causa degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, abbiano risentito di una sensibile contrazione del proprio reddito mensile,».

Art. 57

57.1

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, sono assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea».

57.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prenditore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

1) inoltro alla banca da parte della società richiedente della domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti, la quale procede all'istruttoria, alla verifica del parere della banca, e all'emissione di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

4) comunicazione alla banca, da parte della Società, del codice unico;

5) Erogazione, da parte della banca o da pool di banche, del finanziamento assistito dalla garanzia statale come istruita da Cassa Depositi e Prestiti e identificata con il codice unico di cui al numero precedente.

b) le società con più di 5000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di euro sono soggette alla seguente procedura:

1) inoltro alla banca da parte della società richiedente della domanda di accesso al finanziamento garantito dallo Stato;

2) analisi della richiesta da parte della banca e rilascio del parere sul finanziamento alla Società. La prosecuzione della procedura da parte della Società è subordinata al parere positivo della banca;

3) trasmissione, da parte della Società, della richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che ne dà informazione alla Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

5) erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia statale a seguito dell'emissione del decreto da parte della banca, anche in pool con altre banche.

5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia, ad esclusione dell'IVA. La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

6. Sono escluse dalle misure di cui al presente articolo 1e società soggette a procedure concorsuali.

7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di *default* del soggetto prenditore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.

8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, nel limite massimo del 7 per cento del fondo, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 1.500.000.000 euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

57.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57 bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di supportare le imprese e i liberi professionisti titolari di Partita Iva colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza della quale le stesse abbiano visto la propria attività sospesa o ridotta, tutti i procedimenti di iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e quelli postali emessi dagli o dai loro legali rappresentanti, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

57.0.6

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".».

Art. 59

59.0.3

GIAMMANCO, PAPATHEU, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proroga della validità dei titoli di credito)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 Milioni di euro per l'anno 2020.».

59.0.5

SANTILLO, ACCOTO, FENU, GARRUTI

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 59-bis.

(Strumenti finanziari di Regioni ed enti locali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte di Regioni ed enti locali di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali non applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultino maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

Art. 60

60.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Abrogare gli articoli 60 e 62 e sostituire l'articolo 61 con il seguente: «Art. 61. - (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi, premi e adempimenti tributari per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del

lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 16 giugno 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

60.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «20 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 né i confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

60.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo», con le seguenti: «31 luglio, senza applicazione di sanzioni e Interessi».

60.0.1

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, TESTOR, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 60-bis.

(Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese)

1. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti sul tenitorio nazionale:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

2. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nella misura minima del trenta per cento sul totale dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

4. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla verifica relativa alla situazione debitoria del beneficiario dipendente dalla notifica di una o più cartelle di pagamento prevista quale condizione per i pagamenti dall'articolo 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 61

61.6

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «le parole: "30 aprile 2020", sono sostituite con le seguenti: "30 novembre 2020" e», sostituire le parole: «e 24», con le seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «31 maggio 2020» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno.»;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

61.7

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

E all'articolo 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», sono sostituite con le seguenti: «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;

b) al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122», sono inserite le seguenti: «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462»;

c) al comma 3, le parole: «al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti: «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» e le parole: «il termine di versamento del 28 febbraio 2020» sono so-

sistuite con le seguenti: «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».

61.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «al comma 1,», *inserire le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 aprile ", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre"; b) alla»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», *con le seguenti:* «mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.9

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e le parole: " 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: " 31 luglio"»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel mese di marzo 2020» *con le seguenti:* «nei mesi da marzo a luglio 2020»;

c) *al comma 4, sostituire:*

1) *le parole:* « 31 maggio 2020» *con le seguenti:* « 31 agosto 2020»;

2) *le parole*: «a decorrere dal mese di maggio 2020» *con le seguenti*: «a decorrere dal mese di agosto 2020»;

d) *al comma 5, sostituire*:

1) *le parole*: «31 maggio 2020» *con le seguenti*: «31 luglio 2020»;

2) *le parole*: «entro il 30 giugno 2020» *con le seguenti*: «entro il 31 agosto 2020»;

3) *le parole*: «a decorrere dal mese di giugno 2020» *con le seguenti*: «a decorrere dal mese di agosto 2020».

61.14 (testo 2)

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, lettera h) dopo le parole «assistenza sociale» aggiungere le seguenti*: «residenziale e»

2. *al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti*:

«*r-bis*). Soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel»;

r-ter). Soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale».

3. *Al comma 4, le parole «di 5 rate» sono sostituite dalle seguenti*: «di dodici rate».

4. *Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti*:

«*5-bis*. Sono sospesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 15 giugno 2020 i termini di pagamento di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. I predetti versamenti sono effettuati entro il 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità dei versamenti di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri per il raccoglitore.

5-ter. Sono rinviati al 30 novembre 2020, i termini di riversamento delle accise e dell'IVA sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel periodo dal 16 aprile al 16 giugno dovuti dai depositari autorizzati di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n 67, affinché detti prodotti nel medesimo periodo possano essere immessi in consumo al netto della quota fiscale. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono fissati termini e

modalità per la sospensione del versamento dell'accise e IVA all'immissione in consumo nonché la ripresa dei medesimi versamenti da parte dei tabaccaï ai depositari autorizzati da effettuarsi comunque entro il 15 novembre e da parte dei depositari autorizzati all'erario comunque entro il 30 novembre. L'Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo nei confronti dei singoli rivenditori delle somme non riversate entro il 15 novembre in base alla rendicontazione redatta dal depositario, in ottemperanza alle indicazioni fornite da Agenzia Dogane e Monopoli e con esonero di responsabilità a carico del depositario stesso per le somme non riversate dai rivenditori».

61.16

D'ARIENZO, BINI, ASTORRE, FERRARI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera n) dopo le parole: «ivi compresa la gestione», aggiungere le seguenti: «dei servizi tecnico nautici di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,»;*

b) *dopo la lettera r), inserire le seguenti:*

«r-bis). "Imprese florovivaistiche»;

r-ter). Le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari».

61.18

DE BONIS

Al comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) soggetti che gestiscono attività nel settore del florovivaismo».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.20

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:*

«s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;

t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;

u) allevamenti di suini;

v) allevamenti di conigli».

2) *al comma 3, dopo le parole: «Per le imprese turistico-ricettive», inserire le seguenti: «ivi compresi gli agriturismi».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.22

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) le imprese agricole».

61.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«s) le imprese operanti almeno in uno dei seguenti settori: florovivaismo; vitivinicolo; pesca ed acquacoltura.».

61.24

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«ra) le imprese operanti in uno dei seguenti settori; florovivaismo; pesca ed acquacoltura.».

61.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«s) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto».

61.26

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) soggetti che gestiscono servizi di *call center* sul territorio nazionale;».

61.27

RONZULLI, DAMIANI, SICLARI

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«s) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.29

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN,

DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.».

61.31

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «ricettive» inserire le seguenti: «e turistico-ricreative».

61.37

IL RELATORE

Al comma 4, alle parole: «I versamenti» premettere le seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 5,».

61.38

DE POLI, SICLARI

Al comma 4, le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».

61.40

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«6. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'articolo 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Art. 62

62.1

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «gli adempimenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agen-

zia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 novembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» *e sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «30 novembre 2020»;

d) *al comma 2, lettera a), le parole:* «24 e 29» *sono sostituite dalle seguenti:* «24, 25, 25-bis e 25-ter».

e) *al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* «31 maggio 2020», *fino alla fine, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;

f) *al comma 6 sostituire le parole da:* «30 giugno 2020», *fino alla fine, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno»;

g) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «31 marzo 2020», *con le seguenti:* «30 novembre 2020», *le parole:* «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» *sono soppresse e al secondo periodo, sostituire le parole da:* «31 maggio 2020», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un

massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

62.4

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre 2020» e dopo le parole: «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari».*

Consequentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma I 99, della legge n. 190 del 2014.

62.6

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie,

a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

c) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: «relativi ai contributi previdenziali e assistenziali» aggiungere le seguenti: «, compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,».*

d) *al comma 5, sostituire:*

1) *e parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

2) *le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020»;*

e) *sostituire il comma 6, con il seguente: «Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni.».*

f) *al comma 7, sostituire:*

1) *sostituire le parole: «e il 31 marzo 2020» con le seguenti: «e il 31 luglio 2020»;*

2) *sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020»;*

3) *sostituire le parole: «5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020» con le seguenti: «5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».*

62.8

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *nel primo periodo, le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;*

2) *l'ultimo periodo è soppresso e, in sostituzione, sono aggiunti infine i seguenti: «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;*

3) dopo 11 comma 1 e aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

b) al comma 2:

1) *nell'alinnea, le parole: «31 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

2) *alla lettera a), le parole: «23 e 24», sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;*

c) al comma 5, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

d) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020».

2. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.11

CIRIANI, CALANDRINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «Gli adempimenti» aggiungere le seguenti: «e i versamenti»;

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,

commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

62.12 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

All'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

a) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi pre-compilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata al comma 1, i termini per la definizione di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia tributaria. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per i procedimenti di autotutela di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 20 settembre 1994, n. 564, di acquiescenza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di accertamento con adesione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia tributaria.»;

2. al comma 2:

- *nell'alinea, le parole:* «31 marzo 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2020»;

- alla lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;

3. dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.»;

4. Al comma 7:

nel primo periodo le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

le parole: «, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato» sono soppresse»;

nel secondo periodo le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi» sono soppresse»;

5. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi"».

62.17

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEGLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Consequentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 62, comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma I, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei settori di appartenenza, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattative relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria».

b) *sopprimere il comma 3.*

62.22

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «arte e professione», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività agricole individuali e in società semplice,» e sostituire le parole: «31 marzo», con le parole: «30 giugno»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio», con le parole: «31 luglio», le parole: «5 rate», con le parole: «10 rate», le parole: «mese di maggio 2020» con: «mese di luglio 2020».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

62.23 (testo 2)

DELL'OLIO, FENU, ACCOTO

All'articolo 62, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4";

2) le parole "con scadenza al 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio";

3) le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile";

b) *al comma 2, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori» con le seguenti: «volume di affari non superiore»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «volume dei ricavi o compensi percepiti» con le seguenti: «volume di affari»;*

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;

f) al comma 7, sostituire le parole: «ricavi o compensi non superiori» con le seguenti: «volume di affari non superiore».

62.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «tra l'8 marzo e il 31 marzo», con le seguenti: «tra l'8 marzo ed il 31 maggio»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.», con le seguenti: «entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.»;

e) al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020», con le parole: «entro il 31 dicembre 2020»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «il 31 marzo 2020», con le parole: «il 31 dicembre 2020»;

e) al comma 7, abrogare le parole: «e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi».

62.28

DE BONIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti i piani di rateazione derivanti da liquidazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e all'articolo 48-ter del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

62.30

NOCERINO, FLORIDIA, ROMAGNOLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «nelle Province di Bergamo,» aggiungere la seguente: «Brescia» e dopo le parole: «Lodi e Piacenza» aggiungere le seguenti: «e nelle province maggiormente colpite dall'epidemia del virus Covid-19, come individuato da decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno da emanarsi ogni 15 giorni a partire dalla data di conversione del predetto decreto legge.».

62.31

PAROLI, BARACHINI, SICLARI

Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia,».

62.33

MAFFONI, CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 3, dopo la parola: «Lodi», inserire la seguente: «, Brescia».

62.34 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 62, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019»;*

2) *dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:*

"1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data"».

62.35

ANASTASI, ROMANO

Dopo il comma 7, aggiungere, infine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

7-ter. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

7-quater. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.».

62.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è sospeso il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

7-ter. Il versamento sospeso ai sensi del comma 7-bis è effettuato entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.».

62.40

CIRIANI, CALANDRINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.».

62.41

CONZATTI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;

b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, restando altresì sospese le relative sanzioni;

c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni. Al fine di consentire ai Comuni di ricevere una compensazione per la perdita di gettito dovuta alla sospensione del versamento dei tributi locali, è istituito, per l'anno 2020, un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione e di erogazione del suddetto Fondo sono definiti in un decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento».

62.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEILLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno al cui comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispet-

to e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

62.0.6

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del

canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

62.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEILLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021».

62.0.10

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-

dificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

62.0.14

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito

di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

62.0.17

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

62.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Esenzione fiscale straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 7 del presente articolo.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

5. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

62.0.19

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 4».

62.0.22

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, non trovano applicazione ai rapporti del lavoro in agricoltura fino al 31 dicembre 2020».

62.0.23

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,

DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi».

62.0.25

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

*(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in
tema di versamento oneri di sistema - componente ASOS)*

1. A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera adottata entro il 30.4.2020, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 43.5 del TIT, per il periodo dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi

impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4. Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos».

62.0.26

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Proroga passaggio a UNIEMENS)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

Art. 63

63.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.3

MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Helicopter money)

1. A supporto di tutte le famiglie e coppie di fatto e comunque a ogni nucleo familiare, a prescindere dalla composizione e senza limite di numero dei medesimi componenti, riconosciuto il *benefit* economico di sostegno pari alla somma di 10.000,00 una *tantum* per ogni nucleo familiare. Tale *benefit* riguarda indistintamente tutti i nuclei familiari anzidetti che abbiano dichiarato un reddito lordo annuo complessivo non superiore a euro 200.000, in uno dei tre anni precedenti all'anno in corso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 1».

Art. 64

64.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione», inserire le seguenti: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Consequentemente all'articolo 65, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Consequentemente all'articolo 95, comma 1, dopo le parole: «le società sportive, professionistiche e dilettantistiche».

64.6

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, *hardware* e *software*, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto».

Consequentemente, la rubrica è così sostituita:

«Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per le spese di acquisto di beni strumentali alle attuali esigenze di gestione lavorative a distanza o in remoto».

64.0.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 99 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

64.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 65

65.3 (testo 2)

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO

All'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID- 19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti: «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19, può essere ceduto al proprietario dell'immobile secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che prevedano l'utilizzo del solo sito web istituzionale della medesima Agenzia»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126».

65.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1», con le seguenti: «di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande».

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa nonché ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

1-ter. Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turisticoricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'Importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti «500 milioni».

65.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «categoria catastale C/1 », aggiungere le seguenti: «e C/3»;*

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.».

65.23

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede che sono ritornati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19, possono optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di "emergenza Covid-19";

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

2-ter. Nel caso previsto dal numero 1) del comma precedente il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione del canone con una diminuzione superiore al 50 per cento del canone è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.

2-quater. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-bis, il conduttore presenta una domanda di contributo al Comune ove è situato l'alloggio, autocertificando la condizione ivi prevista ed allegando esclusivamente copia del contratto registrato. La domanda è altresì inviata al locatore.

Il contributo è pari al 50 per cento del canone dovuto. Il contributo è erogato direttamente al locatore, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo. Il locatore, ricevuta la domanda potrà:

a) aderire alla ricontrattazione del canone di cui all'articolo precedente; b) inviare al Comune le coordinate bancarie ove eseguire il versamento; c) optare per la detrazione di imposta per un ammontare pari al contributo richiesto. Il Comune, nel caso previsto dal numero 2) di cui al comma 2-bis provvederà a versare il contributo entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità fiscale del contratto. L'invio della domanda al proprietario esonera il conduttore dal pagamento della quota richiesta quale contributo.

2-quinquies. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-*bis*, ove il conduttore abbia già versato l'intero canone di locazione potrà richiedere l'erogazione diretta, inviando, oltre ai documenti indicati al comma 2-*quater*, copia del pagamento del canone e le coordinate bancarie ove eseguire il pagamento.

2-sexies. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19" con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 che fornisce ai Comuni provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani per l'erogazione dei di cui al comma 2-*bis*, numero 2), del presente articolo e per compensare il mancato gettito fiscale derivante dalla disposizione di cui al comma 2-*ter*. Il Fondo è incrementato con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

65.25

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo».

65.0.2

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo ex articolo 2359 del Codice civile.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, c. 4 del presente decreto».

65.0.5

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo

2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alle originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 40 per cento del canone previsto per l'anno 2020.

2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 12 per cento.

3. La riduzione del canone di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.6

LONARDO, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 20 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alle originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 30 per cento del canone previsto per l'anno 2020.

2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 10 per cento.

3. La riduzione del canone contrattuale di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 540 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.10

MALLEGNI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per strutture turistico-ricettive ed impianti termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

65.0.11

ROSSOMANDO, MANCA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Fondo per il sostegno al pagamento degli affitti delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo da ripartire per il riconoscimento di un contributo in favore delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali, al fine di consentire il pagamento dei canoni di locazione e dei corrispettivi di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione dei contributi per un importo fino al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e di quella relativa alle aziende termali, nonché dei corrispettivi per l'affitto d'azienda turistico ricettiva o dell'azienda termale relativi all'anno 2020 e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126».

65.0.12

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichia-

razione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

65.0.13 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di loca-

zione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

65.0.16

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedi-

menti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.17

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Credito di imposta per le imprese ratificate locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese ratificate locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1 e 2 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

65.0.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge del 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

65.0.21

MIRABELLI, MARCUCCI, STEFANO, MANCA, FERRARI, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e di imposta di pubblicità)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2020.

2. Limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del man-

tenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

4. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche e limitatamente al primo periodo di applicazione della presente norma, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

5. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono sospesi i pagamenti relativi all'imposta di pubblicità o dei canoni sostitutivi di cui all'articolo 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza».

Art. 67

67.2

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

al primo periodo le parole: «, di riscossione e di contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «e di riscossione»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, per

l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».

67.3

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, NANNICINI

All'articolo 67, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «al 31 maggio 2020» *con le seguenti:* «al 31 luglio 2020»;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Rientrano nel periodo di sospensione, altresì, i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»;

b) sopprimere il comma 4.

67.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, alla fine, dopo le parole «legge 23 dicembre 2014, n. 190», aggiungere le seguenti: «, e quelli relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462».

67.12

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione.»

67.14

MODENA, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN, SICLARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

67.15

DELL'OLIO, DESSÌ, GALLICCHIO

Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3,».

Art. 68

68.2

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e agli articoli 17-*bis*, comma 6, e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

68.3

CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *il primo periodo è sostituito dal seguente:* Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.».

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

68.4

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «30 novembre 2020», sostituire le parole: «entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione», con le seguenti: «entro il mese di dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno» e al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio», con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

68.5

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «31 maggio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2021»;*

2) *dopo le parole*: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159», *aggiungere le seguenti*: «anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «31 maggio 2020» *con le seguenti*: «31 agosto».

68.7

DE BONIS

Al comma 1, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» *con le seguenti*: «in un'unica soluzione ovvero in dieci rate annuali di pari importo senza aggravio di interessi».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

68.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

68.13 (testo 2)

DELL'OLIO, ACCOTO, FENU, LANNUTTI, DI NICOLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010 n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

1-ter. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di cinque rate", sono sostituite dalle seguenti: "di otto rate".»;

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 eseguiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-ter. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto, dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-bis, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-quater. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero

di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2"»;

c) dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.".

4-ter. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R».

Consequentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».

68.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Ulteriori misure fiscali di sostegno alla liquidità)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 184, le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018";

b) al comma 185, le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018";

c) al comma 185-bis, le parole: "entro il 16 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 settembre 2020";

d) al comma 189, le parole: "entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020";

e) il comma 190, è sostituito dal seguente: "Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022";

f) al comma 191, le parole: "dal 1° dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2020";

g) al comma 192, le parole: "Entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2020";

h) il comma 193, è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2020; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2020 e le restanti,

ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2021 e 2022. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.";

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

2) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020;

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2020.

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: "1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2020, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE)

n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1 ° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2020 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2020, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2020 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2020; la seconda rata scade il 30 novembre 2020 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;

f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.";

4. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 ° giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora

non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.";

b) al comma 7, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: "7 dicembre 2020";

c) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2021";

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2022.";

e) al comma 11, le parole: "il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "il 31 luglio 2021";

f) al comma 12, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

g) al comma 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

h) Al comma 16, le parole: "entro il 31 marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

Art. 70

70.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

*(Sostegno alle famiglie per l'acquisto
di prodotti agroalimentari Made in Italy)*

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: "*i-undecies*) le spese sostenute, fino all'importo di euro 300, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ai sensi dei Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. I prodotti di cui al precedente periodo sono individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali.";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *iundecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Ai maggiori oneri di cui presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 71

71.1

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sopprimere l'articolo.

71.2

LA PIETRA, CIRIANI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 71. - (*Premio per la rinuncia alle sospensioni*) - 1. Per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15 per cento dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».

71.4

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, Assuntela MESSINA, FENU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità; la stessa attestazione della menzione, ove ricorrano le condizioni, rappresenta un titolo di privilegio nella partecipazione a bandi pubblici per appalti di servizi o forniture di beni».

71.0.4

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta

d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

71.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.

2. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

3. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB alla BCE deve essere preliminarmente autorizzata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del MEF e del MiSE.

5. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal MEF e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

8. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9. Il MEF adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.».

71.0.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Per gli anni 2020 e 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

71.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)

1. Per tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fatture emesse dall'1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, si applica il meccanismo di cui all'articolo 32-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

71.0.10

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

2. indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

1. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

2. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-*bis*, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

71.0.13 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore della famiglia)

1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di *tablet*, *personal computer* ed altri ausili tecnologici finalizzati a

favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di *babysitting*, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

4. Le disposizioni recanti limitazioni al diritto di libera circolazione delle persone, adottate al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applicano ai genitori separati o divorziati per gli spostamenti volti a raggiungere i figli minorenni presso altro genitore o comunque presso una casa famiglia o altro affidatario, oppure per condurli presso di sé, i quali restano consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio ovvero da diverso accordo sottoscritto da entrambi i genitori o altro esercente la responsabilità genitoriale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

71.0.16

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Agevolazione acquisto prima casa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota 4-bis) della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.».

Art. 72

72.1

FANTETTI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli enti del sistema camerale, con particolare riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero».

72.2

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola dopo le parole: «l'attrazione degli investimenti», aggiungere, in fine, le parole: «e della Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nonché delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «l'attrazione degli investimenti», aggiungere, in fine, le parole: «nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), le rappresentanze istituzionali e la rete associativa delle comunità italiane all'estero».*

72.0.1

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: ", ove istituita," ovunque ricorrano;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "ove lo ritenga opportuno, può delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega" e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo";

c) all'articolo 5, alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: "nonché dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo";

d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integra-

ti dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

Art. 8-ter.

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)

1. Al fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese."

2. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:

a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "nonché del credito, assicurativo e finanziario";

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle comunicazioni" aggiungere: "e del credito, assicurativo e finanziario";

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9-ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

9-quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9-quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a 12 mesi.

4. L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Relazione al Parlamento e Legge annuale per la sicurezza nazionale*) - 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4:

a) norme di immediata applicazione;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare."».

72.0.6 (testo 2)

PETROCELLI, LANZI, FERRARA, ALFIERI, ANASTASI, BOTTO, CROATTI, DESSÌ, GIROTTI, L'ABBATE, MARILOTTI, PACIFICO, VACCARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente:*

«*b-bis*). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di *showroom* permanenti all'estero finalizzati alla promozione del *Made in Italy*.»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:*

«*4-bis*. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma *4-bis*, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4-quinquies. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"« e le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19".

4-sexies. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma *4-quinquies* del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-septies. Agli oneri derivanti dal comma *4-quinquies*, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».

72.0.8

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inerite in fine le seguenti parole: "né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica"».

72.0.9

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.».

72.0.11

FERRAZZI, LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Sospensione dei termini degli adempimenti tecnici relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, le scadenze relative alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone", al decreto ministero Infrastrutture e Trasporti 17 aprile 2012 "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune" e successive modificazione e integrazioni, e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18 aprile 2016, che approva le "Prescrizioni tecniche riguardanti l'eserci-

zio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", in caso di impossibilità di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, sono prorogate di 12 mesi, fatta salva la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico».

72.0.12

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 5-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta

un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di rating nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti

anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 141-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.";

c) al comma 126, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "12 per cento";

d) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter".»

Art. 73

73.3

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «commi 9 e 55» con le seguenti: «commi 8 e 55».

73.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 4, dopo le parole: «e le fondazioni», inserire le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi»,.

Art. 74

74.2

GASPARRI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «Forze armate» inserire le seguenti: «compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9» e sostituire le parole: «euro 59.938.776,00» e «34.380.936», rispettivamente, con le seguenti: «euro 78.843.833,01» e «euro 52.285.993,01»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «105.368.367», ovunque ricorrono, con le seguenti: «130.575.110 e ridurre di euro 25.206.742,8 la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

74.9

IL RELATORE

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «al corso di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma».

74.10

MARTELLI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle sedi risultate vacanti dalla data di inizio della emergenza Covid fino alla data di dichiarata cessata emergenza, al fine di ridurre le possibilità di contagio da coronavirius, il vice Prefetto vicario è nominato prefetto e assegnato a quella stessa sede. Il viceprefetto più anzi-ano di carriera è nominato vicario di quella sede».

74.0.1

VATTUONE, MANCA, ROJC

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione

al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.

4. Ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, possono essere rideeterminate con decreto del Ministro della difesa, anche in deroga alle disposizioni di cui al libro quarto, titolo II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 5. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, sono rinviati d'ufficio a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. La relativa graduatoria resta distinta da quella relativa al concorso al quale sono rinviati. I candidati rinviati risultati idonei e nominati vincitori sono iscritti in ruolo con la decorrenza giuridica che a essi sarebbe spettata senza il rinvio e con la decorrenza economica prevista per i frequentatori del corso a cui sono stati rinviati.

6. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 679, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-bis.1. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.";

b) gli articoli 685, commi 2 e 3, 686, 687, 688 e 689 sono abrogati;

c) all'articolo 683, comma 4, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: "fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera d)";

d) all'articolo 684:

1) al comma 1, le parole "dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto di cui all'articolo 679, comma 2-bis.1";

2) al comma 2, lettera a), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: "fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e)".

8. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle

amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i diciotto mesi successivi ai termini previsti a legislazione vigente.

9. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

10. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate da 11 circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».

74.0.4 (testo 2)

LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione «Strade sicure»

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 78

78.1

TARICCO, BITI, BINI, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;

b) *al comma 2, dopo la parola «attività di pesca», inserire le seguenti:* «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

d) *al comma 3, dopo fa parole «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. .. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie

verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.

3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti,", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".

3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) sono accelerate le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID 19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca - FONDO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 - per l'annualità 2020;

b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata

in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG) all'applicazione le misure straordinarie dell'attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell'immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione Europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68,69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati».

f) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la

presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-septies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

Consequentemente:

All'articolo 60:

al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzionari.»

All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura».

78.2 (testo 2)

CONZATTI, DE BERTOLDI, FARAONE, NENCINI, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione."

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-*quinquies*. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-*sexies*. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

b) *Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».*

78.4 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché";

1-ter. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario."»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti »de minimis« nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.»

c) Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all'utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».

78.7

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2 sostituire le parole: «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» con le seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

78.8

ABATE

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole «dell'attività di pesca» inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: «nel settore agricolo» inserire le seguenti: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni diretti o indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

2-ter. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non

obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-*ter* costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-*ter*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-*ter*. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 4-*ter*, e 31, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-octies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-novies. La visita medica di cui al comma 2-octies ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-decies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-octies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-undecies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-octies, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-duodecies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-octies a 2-undecies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-terdecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-quaterdecies. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-quinquiesdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-quaterdecies, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2-sexiesdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-quaterdecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-septiesdecies. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella

previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020.

2-*octiesdecies*. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

e) dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 38,5 milioni per il 2020, 27, 5 milioni per l'anno 2021, 20,5 milioni per l'anno 2022 e 2,5 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

78.10

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese florovivaistiche, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore dei danni subiti. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo».

Consequentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole «2.000 milioni» con le seguenti: «1.700 milioni».

78.12

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»;*

b) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

«3-bis. Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli».

Consequentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.17

DE BONIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto-legge sino alla durata dell'emergenza da contagio COVID-19, nel limite complessivo di 4 milioni di euro, sono rimborsati i mancati introiti delle aziende zootecniche che producono latte a seguito del mancato accordo sul rispetto del prezzo contrattualmente stabilito con i caseifici e le centrali del latte.

I dati saranno acquisiti da Agea mensilmente attraverso i CAA operanti sul territorio secondo procedure stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Agea provvederà all'indennizzo previsto entro la fine del mese successivo alla presentazione delle domande.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso».

Conseguentemente all'articolo 49, comma 8, le parole «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni».

78.18

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), dopo le parole "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche" e le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

3-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

78.20

BATTISTONI, GASPARRI, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo

2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.21

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI

All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».

78.22

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Anno 2020: - 2 milioni di euro.

78.24

BATTISTONI, SICLARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».

78.28

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "f) per quanto riguarda la tutela del diritto all'alimentazione ed all'approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile."».

78.31

DE BONIS

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, le parole: "non superiori a 25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 50.000 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante la

riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi

decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

78.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale, che versano in difficoltà per cause conseguenti alle crisi di mercato, ulteriormente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi, entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, mutui di ammortamento a quindici anni, a tasso zero, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie

ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia è concessa al 100 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma I sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

78.0.4

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi a tasso zero e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte cor-

rente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

78.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19 sono rinegoziabili per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas di versi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, a competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di congruaggio.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

78.0.8

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Rateizzazione debiti INPS)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiede nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

78.0.9

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e successive modificazioni

e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2017 - 2 febbraio 2018, n. 17, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.0.11 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.

3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis nel settore agricolo».

78.0.12

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto».

Art. 79

79.4

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI, D'ARIENZO, ALFIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure a compensazione dei danni di cui al comma 2 sono riconosciute altresì agli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Enac, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con il decreto di cui al medesimo comma 2 sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.».

79.5

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti».

79.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:

a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;

b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;

c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n. 1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;

d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.».

Art. 81

81.1

DE BONIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini.».

Art. 82

82.2

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

82.4

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo," sono inserite le seguenti parole: "he modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.".

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5 che precedono, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'articolo 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presen-

tazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale».

82.5

COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, ROMANO

Dopo il comma 6 aggiungere, infine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche devono astenersi dal realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedano la portabilità del numero, qualora ciò implichi la necessità degli utenti di recarsi presso i centri di attenzione al pubblico, ovvero qualora ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra operatori diversi.

6-ter. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili, nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.».

82.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Trasmissione telematica)

1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.».

82.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";

b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

d) promuovere o studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al *wireless* come il cablaggio ed il Li-Fi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica."».

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 83

83.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 aprile» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «30 aprile».*

b) *Il comma 2 è così sostituito: «Dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, secondo quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».*

c) *Il comma 3 è soppresso.*

d) *Al comma 6, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».*

e) *Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

«15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto».

83.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

b) *al comma 2, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;*

c) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2».

83.4 (testo 2)

GINETTI, CONZATTI, NENCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Ai commi 1 e 2 le parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2020»;*

2. *Al comma 2:*

a) *dopo le parole «per le impugnazioni», sono aggiunte le seguenti parole: «, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinanzi ad ogni Autorità»;*

b) *dopo le parole «tutti i termini procedurali» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli per la proposizione della querela»;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la notifica di ricorso in primo grado, la notifica dell'appello presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie di*

secondo grado di Trento e di Bolzano, la notifica di ricorso in Cassazione, l'iscrizione a ruolo delle somme, la riassunzione, la presentazione delle memorie, la costituzione in giudizio del ricorrente appellante e della parte appellata, la sospensione della fissazione dell'udienza per la sospensione degli effetti di tutti gli atti impositivi da parte delle Commissioni Tributarie, la sospensione della fissazione delle udienze per la conciliazione giudiziale, la sospensione dei termini per il deposito di memorie, documenti, compresi gli atti di integrazione dei motivi nel processo tributario, la sospensione dei termini per la chiamata in causa dei coobbligati in relazione al litisconsorzio necessario, la sospensione dei termini per la interruzione dei processi tributari in dipendenza di procedure concorsuali o di decesso del ricorrente e del difensore, a norma di legge, la sospensione dell'iscrizione a ruolo straordinario di somme per pericolo nel ritardo nella esecuzione di prestazioni patrimoniali, contesto delle procedure concorsuali fatta salva la loro urgenza determinata da motivazioni di carattere penale e comunque debitamente autorizzate dagli organi competenti, la riscossione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di atti urgenti stipulati nelle more della sospensione, e, in genere, tutti i termini procedurali.»;

3. *al comma 7, lettera f), le parole «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti» sono sostituite dalle seguenti: «anche qualora richiedano la presenza di soggetti diversi dalle parti quali testimoni e consulenti tecnici d'ufficio»*

4. *Al comma 20 le parole: «entro il 9 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge»;*

5. *Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:*

«22-bis. All'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole "i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere ai sensi degli articoli 161, commi 4 e 6, 182-bis, comma 6 e 182-septies del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267".

22-ter. le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 si applicano anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di pace a decorrere dal 30 aprile 2020».

83.12

UNTERBERGER, STEGER

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di matrimonio o di affinità;», inserire le seguenti: «prime udienze in cause di separazione e tutte le cause riguardanti la tutela dei diritti di minori;».

83.15

SCHIFANI, GIAMMANCO, SICLARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 e le sanzioni accessorie previste dall'articolo 5 della stessa legge; non è dovuta la penale prevista nell'articolo 3 della stessa legge;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede senza indugio la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio, senza indugio.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020"».

83.16

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

- Alla lettera f, *primo periodo, sopprimere le parole*: «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti»

- Alla lettera h *sopprimere le parole*: «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti»

83.18

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» *con le seguenti*: «di cui al comma 7».

83.22

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis. Le disposizioni relative alle sospensioni dei termini processuali e dei termini per le procedure in materia penale non si applicano ai procedimenti per l'allontanamento d'urgenza della casa familiare di cui all'articolo 384-bis del codice di procedura penale. L'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo costituiscono giustificato motivo di spostamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali di cui al decreto legge 23 febbraio, n. 6 e delle successive disposizioni adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

83.1000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 84, sopprimere il comma 11;*
- b) *all'articolo 85, sopprimere il comma 8;*

c) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.».

Art. 84

84.2

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO, RICCARDI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.».

Art. 85

85.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» con le seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

Art. 86

86.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del DM 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto legge.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in da-

ta 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le Prefetture sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 pari complessivamente a 42.354.072,00 euro, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

86.0.2 (testo 2)

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, GIARRUSSO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 86-bis.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali).

1. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti prosoluto ad un istituto di credito,

con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

2. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.»

Art. 87

87.3

MONTEVECCHI, IORI, VERDUCCI, FLORIDIA, GRANATO, RUSSO, DE LUCIA,
ANGRISANI, ORTIS, L'ABBATE, VANIN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle fondazioni Lirico sinfoniche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.».

87.4

D'ALFONSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale amministrativo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

87.5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 Dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"».

87.0.1

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO,
RICCARDI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Tirocinio professionale)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo.

2. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».

Art. 88

88.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «anche ai contratti di soggiorno» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati con le agenzie di viaggio e turismo».

88.5

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di pari importo al titolo» con le seguenti: «di importo pari a quello del titolo».

88.0.1

DE FALCO

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 88-bis.

(rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19».

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Potenziamento SSN e sostegno economico emergenza COVID-19» cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5-bis trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lettera b) il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

5-bis. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del *voucher* o il rimborso, in deroga all'articolo 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020 n. 26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto

previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione».

88.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* agrituristici con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 30 per turista, a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

88.0.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Art Bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono inserite le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 89

89.5

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «130 milioni», con «180 milioni» e le parole: «80 milioni», con le seguenti: «130 milioni»;*

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, riservando una quota non inferiore a 20 milioni alle Regioni, che dovranno destinarle al finanziamento di quei soggetti culturali che

non percepiscono già delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A tal fine entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consultate tutte le associazioni di categoria della filiera dello spettacolo dal vivo e della cultura, comprese le rappresentanze del settore dei piccoli esponenti della filiera creativa musicale e teatrale».

c) *al comma 3, sostituire le parole: «130 milioni» con «180 milioni» e alla lettera a) sostituire le parole: «70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «120 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, comma 4».*

d) *al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«e-bis) l'incremento del fondo di 50 milioni di euro è destinato alla Regioni per sostenere quei soggetti della filiera dello spettacolo dal vivo che non percepiscono già fondi FUS».

89.0.2

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEALARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle

leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento è erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCRP-divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

89.0.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fondo emergenze emittenti locali informative)

Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCRP- divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. Il Ministero, in via eccezionale, attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 e non come riportato nella seconda parte del comma 2 dell'articolo 6».

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.920 milioni».

Art. 90

90.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.«.

2-quater. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell'articolo3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente, al titolo dopo le parole: «della cultura» inserire le parole: «e del turismo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 91

91.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la di locazione di immobili ad uso commerciale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.

6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10%."».

91.5

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI,

DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,
QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. Per le attività connesse ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e fino al momento della cessazione dello stesso, nonché per quelle relative alle procedure di affidamento effettuate nel medesimo arco temporale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, di cui all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata, esclusivamente, ai fatti e/o alle omissioni commessi con dolo.».

91.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI,
CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA,
ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,
Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,
CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI,
LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele
PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI,
PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE,
SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il secondo comma aggiungere in fine i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2-ter. In ragione delle necessità di approvvigionamento legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Regioni, le Province Autonome, la Protezione Civile e le Strutture Sanitarie pubbliche e convenzionate possono procedere all'acquisto diretto dei dispositivi medici e di protezione individuale, nonché di disinfezione, non trovando applicazione, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, e le altre disposizioni applicabili in materia di acquisti, affidamenti e contratti pubblici in genere.».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di contratti pubblici».

91.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutti i contratti di appalto in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020, la corresponsione dell'anticipo del prezzo all'appaltatore pari al 20 per cento non è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.».

91.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure per il sostegno delle micro e piccole imprese per ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e per la rinegoziazione dei debiti bancari)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, che abbiano subito danni diretti o indiretti per effetto dell'epidemia COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, dell'importo massimo di 150.000 euro e della durata non superiore a dieci anni, finalizzati a far fronte a ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 29 febbraio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in convenzione, di una o più banche o intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, a cui riservare *plafond* di risorse secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 5.

4. Le regioni, le Camere di Commercio, le Associazioni di rappresentanza delle imprese e loro enti di riferimento, possono conferire risorse al fondo di cui al comma 2, anche attraverso la creazione di specifiche sezioni settoriali e/o territoriali.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui».

Art. 92

92.3

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le suddette Autorità possono inoltre disporre, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche l'avanzo di amministrazione, la riduzione dei pagamenti dei canoni di concessione sospesi ai sensi del primo periodo, fino al loro azzeramento, in considerazione del calo dei traffici nei rispettivi sistemi portuali riconducibile all'emergenza COVID-19»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

e relativa all'anno 2020 è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.».

c) dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del *virus* COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. Sono sospesi o differiti tutti i termini amministrativi, in scadenza dal 20 febbraio 2020, ivi comprese quelle relative al finanziamento per il rinnovo parco autobus».

92.4

VONO, CONZATTI, SUDANO, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020".

4-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"».

92.5 (testo 2)

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre entro il 30 aprile 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione i cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo e fino al 30 settembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020.»;

b) *dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti.:*

«4-bis, In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è altresì autorizzata la circolazione, fino al 30 giugno 2020, dei veicoli da sottoporre a controllo periodico tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 e destinati al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero al trasporto internazionale su strada delle derrate deteriorabili, di cui all'Accordo concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 e ratificato con legge 2 maggio 1977, n. 264.

4-ter. Fino al 31 ottobre 2020 è autorizzata la cancellazione per definitiva esportazione all'estero dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sottoposti a revisione, con esito positivo, in data anteriore a sei mesi rispetto a quella della richiesta di cancellazione e provvisti di revisione con scadenza entro il 31 luglio 2020. Fino al 30 giugno 2020 è altresì prorogata la riqualificazione periodica, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, delle bombole di gas naturale di cui al punto 4.1.4 dell'allegato 3A del Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 110 recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione di componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione e di veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione.

4-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a Statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legge aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96, e relativa all'anno 2020, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.».

92.11

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

Art. 93

93.3 (testo 2)

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, al D.lgs 19 novembre 1997 n.422, alla legge 11 agosto 2003 n.218,e al D.lgs 21 novembre 2005, n.285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente DL, un contributo pari al 25% del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo una

tantum per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2014, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

93.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);
- b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);

- c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00);
- d) trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);
- e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);
- f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1)
- g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);
- h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);
- i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);
- j) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose».

Art. 94

94.2

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nel limite delle risorse stanziare ai sensi del comma 1».

94.0.1 (testo 2)

SANTILLO, D'ARIENZO, DI GIROLAMO, VONO, ASTORRE, PINOTTI, VATTUONE, STEGER, RUSPANDINI, RIPAMONTI, NENCINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della fun-

zionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funi-vie S.p.a .

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».

Art. 95

95.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. - (Annullamento versamenti canoni per il settore sportivo)

-1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali non sono dovuti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

95.7

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI, SICLARI

Al comma 1, aggiungere, in fine: «e privati».

Consequentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione».

95.8

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le associazioni e gli enti senza scopo di lucro di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106».

95.0.8

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo

conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni *online* effettuate mediante OTA».

Art. 97

97.0.1

PARENTE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 97-bis.

(Misure straordinarie sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE))

1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22».

Art. 98

98.0.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 98-bis.

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario».

Art. 99

99.3

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» inserire le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».

Art. 100

100.1

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli atenei, delle istituzioni e degli enti non statali».

100.2

DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MONTEVECCHI, MARILOTTI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla No Tax Area per lo stesso anno accademico 2019/2020.».

Art. 101

101.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 10 luglio 2020» con le seguenti: «entro il 31 luglio 2020»;*

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «È conseguentemente differita al 11 luglio 2020» con le seguenti: «È conseguentemente differita al 1 agosto 2020» e sostituire le parole: «i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020» con le seguenti: «i quali dovranno concludersi entro il 1 dicembre 2020»;*

c) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, con inizio della presentazione delle domande al 1 dicembre 2020 e conclusione al 31 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro il 31 luglio 2021;*

d) *al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «restano in carica fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «restano in carica fino al 31 agosto 2021»;*

e) *al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2020» con le seguenti: «entro maggio 2021»;*

f) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. La tornata della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019, prevista dal Decreto n. 1110 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2019, è sospesa sino a conclusione dell'emergenza. Il Ministro dell'Università e della Ricerca è autorizzato con propri decreti a definire la riattivazione e la ridefinizione delle linee guida. Sono altresì prorogati, a data da destinarsi, le tempistiche di conclusione dei corsi di Dottorato di Ricerca e tutte le scadenze e gli adempimenti in relazione all'accesso ai servizi ed al diritto allo studio».

101.3

VERDUCCI, IORI, MONTEVECCHI, MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, predispongono strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni *database e/o software* allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Il MUR è autorizzato ad adottare provvedimenti volti ad apportare modifiche del programma temporale di svolgimento dei periodi all'estero e/o in impresa, prevedendo diverse modalità di fruizione dei citati periodi obbligatori per i dottorandi, con particolare riguardo quelli fruitori di borsa PON, autorizzando cambiamenti di sedi, e/o, in *extrema ratio*, *riduzioni dei periodi all'estero e/o in impresa, laddove questi non abbiano avuto alcuna possibilità o ridotta possibilità di svolgimento, a causa dell'emergenza COVID-19.*

6-quater. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (*Public Health Emergency of International Concern* - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.

6-quinquies. Per coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in medicina e chirurgia nel periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il tirocinio si intende svolto e la relativa valutazione ottenuta al conseguimento di almeno 60 crediti formativi universitari relativi alle attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali di cui agli obiettivi formativi qualificanti della tabella LM-41 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, n. 155.».

Art. 102

102.1

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione - anno 2020 - degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio si considera svolto all'interno del Corso di studi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018. I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio ai sensi della disposizione citata, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo».

102.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del direttore di scuola di specializzazione o dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca».

Art. 103

103.2

CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Apportate le seguenti modificazioni

a) ai commi 1 e 2 le parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2020»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 30 giugno 2020 è sospeso il compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre».

103.4

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998;

3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017;

4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998;

6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari.

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-*bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

Consequentemente, all'articolo 104, dopo le parole: «è prorogata al 31 agosto 2020,» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento».

103.6

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono sospese fino al 30 aprile 2020 le notifiche delle decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ad eccezione di quelle che riconoscono lo status di rifugiato».

103.7

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 365 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati sino al 31 dicembre 2020».

2) *aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, sono prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati entro i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione conseguente allo stato di emergenza che decorrerà dal sessante-

simo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.8

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, MANCA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 180 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 180 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. I termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono sospesi e i versamenti dovranno essere effettuati a partire dal secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le scadenze successive a quella prorogata sono ridefinite sulla base delle precedenti scadenze temporali che decorreranno dalla data di cui al precedente periodo.

2-quater. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un

periodo pari alla durata della proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

103.11

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2 le parole: «tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020».

103.12

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguente commi:

«2-bis. In deroga al comma 2, tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, co. 7, d.lgs. 286/98;

c) i titoli di viaggio di cui all'art. 24 d.lgs. 251/2007;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28, 29, 29-bis TU d.lgs. 286/98;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 ess. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, *blue card*, trasferimenti in società)»

2-ter. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.13

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«2-bis: Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-bis, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti, salvo quando è richiesto il possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In questi casi, non si tiene conto del periodo di inattività o di limitazione dell'attività lavorativa determinata dalle disposizioni del presente decreto ovvero da causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

2-quinquies. Se non sono comunque soddisfatte le condizioni previste al comma precedente, i permessi di soggiorno sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 1, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato secondo le disposizioni del presente comma».

103.15

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".

2-quater. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-*bis*, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».

103.16

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-*bis.* Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni dell'art. 104 del presente decreto.

2-*ter.* All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

2-*quater.* I permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cui si applicano le disposizioni del comma 2-*bis*, al momento della scadenza, qualora non si disponga di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, a causa delle disposizioni del presente decreto ovvero a causa di forza maggiore connessa all'emergenza epidemiologica, sono convertiti su richiesta degli interessati nel permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo, di durata annuale. Quest'ultimo se già posseduto è rinnovato».

103.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BONINO, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini stranieri ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano le disposizioni di cui l'art. 104 del presente decreto».

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "445 ", è aggiunta la seguente frase: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)".».

103.21 (testo 2)

DESSÌ, CROATTI, DELL'OLIO, ROMANO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* «30 giugno 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

103.22

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEALARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualunque termine posto a carico di soggetti richiedenti incentivi ai sensi delle norme di attuazione dell'Articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il cui decorso possa causare la perdita o la riduzione delle incentivazioni previste, ivi incluso qualsiasi termine per l'entrata in esercizio degli impianti, è prorogato di 270 giorni. Sono fatti salvi i termini

per la presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure di asta e registro n. 2 e 3 di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019, e della documentazione necessaria per ottenere la iscrizione in posizione idonea in tali procedure.

6-ter. Le ultime e penultime procedure di asta e registro (n. 6 e 7), di cui agli Articoli 8 comma 2 e 11 comma 2 del DM 4 Luglio 2019 sono posticipate di otto mesi, in modo da poter garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti la procedura n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7;

6-quater. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 12 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/ e assentiti alla data di entrata in vigore della presente legge e fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 Giugno 2020, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti. La proroga si applica anche ai termini che siano scaduti fra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

103.23

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del Codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.».

103.0.2

ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)

1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020.».

103.0.6

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente articolo e il 30 ottobre 2020, il regolare svolgimento delle funzioni notarili e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, l'attività notarile, nel predetto periodo, dovrà preferibilmente essere esercitata mediante l'autenticazione separata, per ciascuna parte, della firma apposta su scritture private, anche senza darne lettura ai firmatari, sempreché, nella autentica notarile venga fatta menzione dell'avvenuto controllo di legalità da parte del notaio, della spiegazione sintetica degli elementi essenziali dell'atto, dell'espresso consenso della parte sul contenuto di esso e della dispensa dalla lettura integrale del testo.

2. La disposizione del comma 1, non si applica quando la legge prescrive esclusivamente la forma dell'atto pubblico ovvero se la predetta forma risulti necessaria a causa della particolare situazione soggettiva della parte.

3. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscono alla parte di spostarsi, nel periodo di cui al comma 1, l'attività del notaio è svolta esclusivamente presso il proprio studio.

4. A decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma 1, i finanziamenti bancari di qualsiasi tipo che richiedono la prestazione notarile devono essere

perfezionati esclusivamente in forma unilaterale ossia senza la presenza dell'istituto finanziatore».

103.0.8

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 103-bis.

1. Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

2. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore».

103.0.9

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Semplificazioni in materia ambientale)

1. La validità delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogata di un anno».

Art. 104

104.1

DE FALCO, FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Al comma 1, dopo il periodo: «La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020,», *aggiungere le seguenti parole:* «ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2-bis introdotto dalla presente legge di conversione».

104.0.1

VERDUCCI, DESSÌ, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 circa l'occupazione abusiva di immobili)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato».

Art. 105

105.2

DONNO, TRENTACOSTE, ROMANO, QUARTO, PIARULLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quaran-

tena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenza in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.

1-*ter*. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenza in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.

1-*quater*. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020».

105.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno raccolta alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

105.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato del lavoro agricolo, per l'annata agricola 2020, le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equi-

parate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato».

105.6

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: "dal mese di aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di gennaio 2021".».

105.0.1

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di superare alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANP AL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.

2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.

3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;

b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: "1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,".

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo».

Art. 106

106.1

IL RELATORE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Le medesime società» con le seguenti: «Le medesime banche, società e mutue».

106.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «rappresentante designato», aggiungere, in fine, le seguenti: «e che, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle deleghe originariamente formate su carta, queste possono essere trasmesse dal delegante al rappresentante designato anche mediante posta elettronica non certificata, in copia immagine o informatica, come definite dall'articolo 1, comma 1 lettere i-ter) e i-quater) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

106.0.2

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

(Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021».

Art. 107

107.3

MANCA, BINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dei rilevanti riflessi economico-finanziari connessi all'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020, il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi».

107.7

MORONESE

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

Art. 108

108.1

DELL'OLIO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020»;

b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

108.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con successiva immissione dell'invio» con le seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco».

Art. 109

109.3

ASTORRE, BINI, MANCA, Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre

dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata».

Consequentemente:

a) *Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 109-bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.».

b) *all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».

109.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale».

109.6 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, FARAONE, TESTOR

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 dell'articolo 109 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.»

b) *Il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per ridurre le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza».

c) *Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adot-

tare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

109.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».

Art. 111

111.1

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «mutui regioni» con le seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni».

111.2

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPATHEU, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: «a statuto ordinario» aggiungere le seguenti: «e le regioni a statuto speciale».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni» con le seguenti: «pari a 5,3 milioni di euro e a 423,6 milioni».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 85, 7 milioni di euro per l'anno 2020.

111.4

DE BONIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il risparmio di spesa che deriva dalla sospensione è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, mediante trasferimento dei relativi fondi ai Comuni che ne facciano motivata richiesta.».

Art. 112

112.1

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «agli enti locali trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali siano essi trasferiti o meno»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine: «, nonché per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019».

112.3

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è differito all'anno» con le seguenti: «nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno».

112.0.2

PARRINI, MANCA, PINOTTI, STEFANO, FERRARI, BINI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 112-bis.
(Tavolo di confronto)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle modalità di sospensione, con eventuale rinegoziazione, delle rate di mutuo in scadenza nel corso del 2020, nonché delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa di risparmio e prestiti entro il 30 aprile 2020. Il tavolo esamina inoltre le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.

2. Con riferimento ai mutui degli enti locali che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, al fine di assicurare effetti analoghi a quelli oggetto del periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese.

3. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive condizioni delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma re-

stando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso».

112.0.3

DE POLI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure in favore dell'area territoriale di Padova)

1. In ordine all'emergenza COVID-19 per l'area territoriale della provincia di Padova sono previste le seguenti disposizioni:

a) nell'ambito delle azioni di rilancio dell'area della provincia di Padova è assegnato uno stanziamento di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per azioni di promozione del sistema produttivo, turistico, commerciale, agricolo ed enogastronomico a favore del Comune di Padova e della Camera di Commercio di Padova per iniziative da svolgersi presso Padova *Hall*, sistema fieristico del territorio, con particolare attenzione ad attività che mirino all'internazionalizzazione delle imprese ed alla promozione del territorio, oltre all'individuazione di sessioni, congressi, convegni dei diversi apparati dello Stato che possono avere la loro *location* presso la fiera di Padova;

b) per il rilancio del sistema produttivo della provincia di Padova vengono assegnati 5.000.000 complessivi negli anni 2020 e 2021 alla Camera di Commercio di Padova per bandi alle piccole e medie imprese con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla rigenerazione urbana, alla promozione dell'innovazione, alla promozione dell'internazionalizzazione. Nell'ambito delle predette risorse il 10 per cento potrà essere utilizzato dalla Camera di Commercio di Padova per l'assunzione di personale a tempo determinato finalizzato al progetto al di fuori dei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

c) è istituita una cabina di regia tra Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova e MISE per la gestione dei fondi di cui ai punti precedenti. All'istituzione e al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Tutti gli stanziamenti di cui al comma 1 sono previsti, data l'eccezionalità della situazione, in deroga ai limiti ed ai vincoli posti dalle disposizioni vigenti anche in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

112.0.5

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Assunzioni a tempo determinato in deroga al cosiddetto decreto dignità per garantire lo svolgimento dei Servizi pubblici essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali sull'intero territorio nazionale, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1-bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i gestori di servizi pubblici essenziali e locali possono assumere dipendenti con contratto a termine, per far fronte a temporanee carenze di organico che mettono a rischio lo svolgimento le attività di cui allo specifico servizio pubblico.

2. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, incluse eventuali proroghe».

112.0.9

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ,

CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione di un Fondo di liquidità per gli enti locali)

1. Al fine di sopperire alle mancate entrate derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese conseguenti alla gestione dell'emergenza, nonché la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 1.000.000.000 euro.

2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 113

113.3

COMINCINI, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire l'ordinario servizio di gestione dei rifiuti da raccolta differenziata, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020:

a) È autorizzato, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di

emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge I° dicembre 2018 n. 132 e in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 208 e del titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 152/06 n. 152/2006, l'incremento, fino al raddoppio, della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 13 (Raggruppamento preliminare), D 14 (Ricondizionamento preliminare), D15 (Deposito preliminare), R3 (Riciclaggio/recupero), R12 (Scambio di rifiuti) e R13 (Messa in riserva). Tale incremento si applica anche alle operazioni di recupero assentite ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. I titolari degli impianti che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente disposizione devono inviare apposita Comunicazione alla Prefettura, ARPA, Comune, AUSL e Vigili del fuoco, esplicitando i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.

b) É disposta dall'autorità competente, anche mediante ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 152/06, la modifica dell'autorizzazione degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

c) Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sono autorizzati a saturazione del carico termico, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge del 11 novembre 2014, n. 164.

1-ter. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative, nonché degli enti di governo d'ambito competenti in materia di rifiuti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base dei criteri adottati nel 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1° gennaio 2019».

113.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 luglio 2020, in caso di motivata difficoltà, sono sospesi i termini previsti da atti autorizzativi o provvedimenti regolatori anche generali per l'esecuzione dei piani di monitoraggio periodico, posti in capo al soggetto autorizzato, finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale. Sono fatti salvi gli obblighi di rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dalla normativa ambientale e relativi provvedimenti autorizzatori, nonché l'obbligo del produttore finalizzati alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti al fine del conferimento a terzi per attività di smaltimento ovvero recupero, come previsti e disciplinati dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 nonché da ulteriori normative speciali ambientali disciplinanti specifiche modalità di smaltimento ovvero categorie di rifiuti. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 210 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi.

1-ter. Al fine di fronteggiare l'improvvisa paralisi delle attività commerciali ed il conseguente crollo dei ricavi, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

1-quater. Al fine di fronteggiare la situazione di particolare crisi in cui versano le imprese veneziane in quanto già gravemente colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, il canone dovuto per le concessioni e le locazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, nella città di Venezia è rideterminato nella misura del 50 per cento con riguardo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e di gennaio e febbraio 2020. Il conseguente credito derivante alle imprese per effetto del pagamento del canone pieno è portato in detrazione sul canone da corrispondersi per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020».

113.0.1

GALLONE, TOFFANIN, SICLARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)

1. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:

a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il «Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE» per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;

b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2020 la cadenza trimestrale ed i quantitativi massimi di 30 e 10 metri cubi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono raddoppiati e fissati, rispettivamente, in cadenza semestrale e nella misura di 60 e 20 metri cubi».

113.0.3 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEALARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:

a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.

b) Le singole Regioni in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.

d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.

e) I rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.

f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.

g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.

h) Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. I limiti per il deposito temporaneo di cui all'articolo 183 comma 1 bb), punto 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sospesi fino al 30 giugno 2020.»

Art. 114

114.1

PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, L'ABBATE, QUARTO, MANTERO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, *in situ*, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il fondo è destinato per 60 milioni ai Comuni, per 5 milioni alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni alle Regioni da destinare alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: «e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari».

Art. 115

115.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

Art. 120

120.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «85 milioni» con le seguenti: «135 milioni» e conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le seguenti: «1.950 milioni».

120.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," inserire le seguenti: "ebook reader, tablet, notebook,"».

Art. 121

121.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei docenti già titolari» con le seguenti: «del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario già titolare» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente» con le seguenti: «con il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «per i docenti supplenti brevi e saltuari» con le seguenti: «per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario titolare di supplenze brevi e saltuarie».

121.0.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI,

Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 123

123.1

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele

PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

123.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «la pena detentiva è eseguita, su istanza,» *inserire le seguenti:* «da presentare entro la medesima data del 30 giugno 2020»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi»;

c) *al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai dodici mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Peraltro se tale pena residua è inferiore a trenta giorni gli arresti domiciliari sono eseguiti senza attivare il mezzo elettronico di controllo.».

123.6

DE BONIS

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

123.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 3, dopo le parole: «è applicata» *inserire le seguenti:* «, ove disponibili.».

123.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 5, ai fini dell'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono messi a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia complessive 10.000 unità di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice penale. Nel caso in cui, nell'ambito del contratto di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi di controllo già in essere, non sia possibile raggiungere la disponibilità di cui al precedente periodo, è stanziata la somma di due milioni di euro per l'acquisto e la gestione dei dispositivi mancanti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

123.9

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» inserire la seguente: «penitenziario».

Art. 124

124.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 124. - (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le

ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975 n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».

124.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, i permessi premio possono avere durata sino al 30 giugno 2020».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente:

«(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e permessi premio)».

124.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "una volta alla settimana" sono sostituite dalle seguenti: "una volta al giorno";

b) il comma 3 è abrogato;

c) ai commi 4 e 5, le parole: "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2";

d) al comma 6, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "venti minuti"».

124.0.2

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Differimento ordine di esecuzione di pena)

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, l'emissione dell'ordine di esecuzione delle condanne fino a quattro anni, anche se costituente residuo di maggiore pena è differita fino al 30 giugno 2020».

Art. 125

125.2

LANNUTTI, FENU, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contratti scaduti o che scadono nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato sino al 30 aprile.»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis, Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi sino al 31 luglio 2020 i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno dell'invio della richiesta di sospensione da parte dell'assicu-

rato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell'assicurato. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le imprese di assicurazione sono tenute, con riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che prevedono l'introduzione della scatola nera, a ridurre il premio assicurativo RCAuto in proporzione all'uso dell'automobile o di qualunque altro mezzo assicurato. Per i contratti diversi da quelli di cui al periodo precedente, il premio è ridotto nella misura del 40 per cento».

125.3

SCHIFANI, GASPARRI, SICLARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato, a decorrere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, per un periodo pari alla sospensione conseguente alle disposizioni relative alla stessa».

125.0.8

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Concessioni idroelettriche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1-ter dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "non oltre il 31 marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 marzo 2021". Le leggi regionali già approvate produrranno effetti a far data dal 31 marzo 2021».

125.0.10

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "*l-bis*) 'Attività istituzionale': l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-*bis*.";

b) all'articolo 2:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le attività di cui all'articolo 7-*bis*.";

2. al comma 2, dopo le parole: "indirizzano la propria attività", è inserita la seguente: "istituzionale", e, le parole: "destinazione delle risorse e" sono sostituite con le seguenti: "destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale,";

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: "4-*bis*. Le attività di cui all'articolo 7-*bis* non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.";

d) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole: "degli scopi statutari", sono inserite le seguenti: "e delle attività di cui all'articolo 7-bis" e, dopo le parole: "una redditività adeguata", sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis,";

2. Al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis";

e) all'articolo 6:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "negli enti e società di cui all'articolo 7-bis.";

2. al comma 4, le parole: "né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25";

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "in particolare con lo sviluppo del territorio", sono inserite le seguenti: ", salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis" e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis";

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Operazioni di rilevante interesse nazionale)

1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi.

4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo.

5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo.

7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo.

8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili".

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis;"

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.";

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis." e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.";

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: ", che regolano l'" sono sostituite dalla seguente: "nell'" e il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.";

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (*Incrementi ai Fondi di dotazione*) - 1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo"».

125.0.11

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Diritto di recesso o restituzione dei prodotti)

1. I termini di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di recesso o restituzione dei prodotti, anche acquistati a distanza, sono sospesi durante la vigenza delle misure emergenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo e successive modificazioni e integrazioni e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla cessazione delle stesse.

2. Nelle regioni e nelle province di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, i termini sono sospesi a quella data».

125.0.12

DESSÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Unità operativa di supporto al Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di dare concreta attuazione ai provvedimenti normativi adottati a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita un'Unità operativa fino al 31 dicembre 2020. L'Unità potrà avvalersi di un commissario straordinario, di esperti dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia, di personale del Ministero dello sviluppo economico o in distacco da altri Ministeri, di personale in quiescenza, di esperti in comunicazione e di esperti informatici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono individuati il contingente massimo di personale che può essere assunto presso l'Unità, la sua composizione, la dotazione strumentale e i relativi costi di gestione.

2. L'Unità operativa di cui al comma 1 ha il compito di informare e aggiornare tutti i soggetti interessati in merito agli strumenti di supporto indi-

viduati dai provvedimenti normativi adottati per il contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, anche mediante l'istituzione di numeri telefonici, indirizzi *mail*, strumenti di supporto digitali, applicazioni e un sito internet specificatamente dedicati. Tramite le risorse stanziare ai sensi del presente articolo è altresì finanziata un'adeguata campagna informativa atta a pubblicizzare l'istituzione e l'operatività dell'Unità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

125.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.125-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 126

126.1

MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «25.000» con: «350.000».

Conseguentemente al comma 7, eliminare le parole: «ad invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica».

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.1

GARRUTI, BRESSA, SUDANO, PARRINI, DE PETRIS

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delegazione.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».
